SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

696ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1963

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente MERZAGORA,
indi del Vice Presidente CESCHI
e del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA « MAFIA »:

Annunzio di nomina dei membri . . *Pag.* 32610

COMUNICAZIONE DEL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI SUI SERVIZI DELLA RAI-TV DURANTE IL CORSO DELL'IMMINENTE CAMPAGNA ELETTORALE:

* JANNUZZI 32599
RUSSO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni* 32598

DISEGNI DI LEGGE:

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 32580, 32632

Approvazione di procedura urgentissima per i disegni di legge nn. 2599, 2533, 2560, 2487, 2602, 2534, 2535, 733-B e Doc. 111, 2585, 2594. Reiezione della richiesta di procedura urgentissima per i disegni di legge nn. 2510 e 845-B:

PRESIDENTE . . . . . 32619 e *passim*
ANGELILLI 32619, 32620, 32622
BERTOLI 32623, 32624
BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 32620
CALEFFI 32624
CORNAGGIA MEDICI . . . . . *Pag.* 32623
DONINI 32621
FRANZA 32624
GATTO 32620, 32622
GAVA 32623
JANNUZZI 32623
* LOMBARDI 32620
LORENZI 32621, 32622
SPAGNOLLI 32620, 32622
VARALDO 32619

Deferimento alla deliberazione di Commissioni permanenti 32579

Presentazione di relazione 32580

Rimessione all'Assemblea 32580

Trasmissione 32579

Trasmissione e deferimento alla deliberazione di Commissione permanente 32632

« Adeguamento di indennità speciali a favore del personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, dei servizi antincendi e dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena » **(2476)** (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) (*Procedura urgentissima*) (Discussione e approvazione):

BARBARO 32583
BATTAGLIA 32584
SPAGNOLLI, *relatore* 32582
TAVIANI, *Ministro dell'interno* 32584

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

« Concessione di un assegno mensile ai dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » **(2438)**, *d'iniziativa dei senatori De Bosio ed altri* (*Procedura urgentissima*) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 32589
DE BOSIO 32587
FORTUNATI 32588
MEDICI, *Ministro senza portafoglio* . . . 32608
MONNI 32608
OLIVA, *relatore* 32588, 32589, 32607
RODA 32588
* RUGGERI 32608

« Norme modificative ed integrative delle leggi 19 luglio 1962, n. 959, e 12 agosto 1962, n. 1289 e n. 1290, concernenti la revisione dei ruoli organici della Amministraziose finanziaria e di quella del tesoro » **(2440)**, *d'iniziativa del senatore Piola* (*Procedura urgentissima*) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE 32594
BERTONE 32608
DE GIOVINE, *relatore* 32590
FORTUNATI 32593
MEDICI, *Ministro senza portafoglio* 32590, 22591, 32609
RODA 32591
RUGGERI 32590

« Disciplina delle controversie innanzi alle sezioni specializzate agrarie » **(2575)**, *di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri; Gomez d'Ayala ed altri; Bignardi e Daniele* (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) (*Procedura urgentissima*) (Discussione e approvazione):

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia* . . 32595
CAROLI, *relatore* 32594

« Estensione dell'assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione » **(2539)**, *d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri; Mazzoni ed altri* (*Approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) (*Procedura urgentissima*) (Discussione e approvazione):

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 32603
GEMINI 32605
SIBILLE, *relatore* 32600

« Riapertura del termine di cui all'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 230, concernente la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato » **(2567)**, *d'iniziativa dei deputati Zanibelli ed altri* (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Procedura urgentissima*) (Approvazione):

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 32607
DE BOSIO, *relatore* 32606

« Riliquidazione delle pensioni di alcune categorie del personale direttivo e insegnante cessato dal servizio anteriormente al 1º luglio 1956 » **(2554-Urgenza)**, *d'iniziativa dei deputati Russo Salvatore ed altri; Colitto; Marotta Vincenzo ed altri; Buzzi ed altri; Badini Confalonieri; Orlandi; Fusaro e Baldelli* (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 32611
BRUNO 32613
DONATI, *relatore* . . . . . *Pag.* 32611
DONINI 32611, 32612
GUI, *Ministro della pubblica istruzione* . 32611
MONETI 32610
RUSSO 32611, 32613

« Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado » **(2410-B** e Doc. **108)** *d'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri* (*Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati e dalla 7ª Commissione permanente del Senato e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati in seguito al nuovo esame chiesto alle Camere dal Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione*) (*Procedura urgentissima*) (Approvazione):

FLORENA, *relatore* 32613
SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 32614

« Miglioramenti nelle prestazioni dell'assicurazione contro le malattie per i lavoratori agricoli » **(2599)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Procedura urgentissima*) (Discussione e approvazione):

BOSI 32626
DI PRISCO 32625, 32627
GRAVA 32629
SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 32627
VARALDO, *relatore* 32624, 32627

« Contributo a favore dell'Istituto nazionale dei ciechi "Vittorio Emanuele II" di Firenze » **(2560)**, *d'iniziativa dei deputati Cappuggi e Bianchi Gerardo* (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Procedura urgentissima*) (Approvazione con modificazioni):

BARACCO, *relatore* 32630
BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 32631

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sull'olio di oliva 1956, emendato dal Procollo 3 aprile 1958 » **(733-B-Doc. n. 111)** (*Approvato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati. Nuovo esame chiesto alle Camere dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione*) (*Procedura urgentissima*) (Approvazione con modificazioni):

MICARA, *relatore* 32631
SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la prvidenza sociale* 32632

INTERROGAZIONI:

Annunzio 32633

RENDICONTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DEL SENATO PER LO ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1961 AL 1962 (*Doc.* **106**) (Discussione e approvazione):

LEPORE, *senatore Questore* 32581
PIGNATELLI 32582
SPAGNOLLI 32581

N. B. — *L'asterisco premesso al nome di un oratore indica che il discorso è stato rivisto d'ufficio.*

Presidenza del Presidente MERZAGORA

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale della seduta di ieri.

B U S O N I , *Segretario, dà lettura del processo verbale.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Vaccinazione antitetanica obbligatoria » (1719-*B*), d'iniziativa del senatore Alberti (*Approvato dall'11ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 14ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Ordinamento amministrativo e didattico dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e annessi Licei artistici e delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza e carriere del rispettivo personale non insegnante » (2152-*B*) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente del Senato e modificato dall'8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Proroga del termine stabilito dall'articolo 55 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 » (2613), d'iniziativa dei deputati Baldelli ed altri;

« Concessione di edicole a favore dei ciechi » (2614), d'iniziativa del deputato Vigorelli.

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di deferimento di disegni di legge alla deliberazione di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni di legge alla deliberazione:

della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Istituzione di un posto di ispettore dei cappellani presso il Ministero di grazia e giustizia — Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena » (717-*B*), previo parere della 5ª Commissione;

« Norme sulla sistemazione e sui concorsi degli Ufficiali di complemento delle Forze Armate nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia » (1666-*B*);

« Istituzione di una indennità a favore dei cappellani in servizio presso alcuni Istituti di prevenzione e pena » (2607), previo parere della 5ª Commissione;

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Ordinamento amministrativo e didattico dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e annessi Licei artistici e delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza e carriere del rispettivo personale non insegnante » (2152-*B*);

« Proroga del termine stabilito dall'articolo 55 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 » (2613), d'iniziativa dei deputati Baldelli ed altri;

dell'11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Vaccinazione antitetanica obbligatoria » (1719-*B*), d'iniziativa del senatore Alberti.

Annunzio di rimessione di disegno di legge all'Assemblea

P R E S I D E N T E . Comunico che più di un quinto dei componenti della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) ha chiesto, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento, che il disegno di legge: « Miglioramenti economici al clero congruato » (2533), già deferito alla deliberazione di detta Commissione, sia invece discusso e votato dalla Assemblea.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . Comunico che, a nome della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), il senatore Pagni ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Miglioramenti economici al clero congruato » (2533).

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia » (2177-*B*);

3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Norme per la difesa dalle discriminazioni di bandiera » (2576);

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Interpretazione autentica dell'articolo 151, lettera *d*), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1958, n. 645, nei riguardi degli enti fieristici in particolare situazione » (1316-*B*), d'iniziativa del senatore Jannuzzi;

« Assegnazione in uso di immobili del patrimonio dello Stato e vendita delle relative scorte all'Università degli studi di Pisa » (2573);

« Modifiche con integrazioni alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, riguardante la costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia » (2590);

10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative » (2562), d'iniziativa dei deputati Soliano ed altri;

« Costituzione del Consiglio di disciplina per il personale dei pubblici trasporti, di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, numero 148, e successive aggiunte e modificazioni » (2564).

Annunzio di rimessione di disegni di legge all'Assemblea

P R E S I D E N T E . Comunico che il Governo ha chiesto, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento, che i disegni di legge: « Garanzia dello Stato sui mutui contratti dagli Ordinari diocesani per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del par-

roco » (2442), d'iniziativa dei senatori Lorenzi ed altri, e: « Tributi speciali per i servizi resi dal personale del Ministero della sanità e modifiche al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, concernente la disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale delle Amministrazioni dello Stato » (2455), di iniziativa dei deputati Cengarle ed altri, già deferiti alla deliberazione della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), siano invece discussi e votati dall'Assemblea.

Comunico inoltre che un quinto dei componenti della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dello interno) ha chiesto, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento, che i disegni di legge: « Costituzione del comune di Porto Garibaldi, in provincia di Ferrara » (1959), d'iniziativa dei deputati Mattarelli Gino ed altri, e: « Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche a favore degli elettori dell'Assemblea regionale siciliana » 2489), d'iniziativa dei deputati Pellegrino ed altri, già deferiti alla deliberazione di detta Commissione, siano invece discussi e votati dall'Assemblea.

Comunico altresì che più di un quinto dei componenti dell'11ª Commissione permanente (Igiene e sanità) ha chiesto, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento, che il disegno di legge: « Modificazione delle norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico » (845-*B*), già deferito alla deliberazione di detta Commissione, sia invece discusso e votato dall'Assemblea.

Discussione e approvazione del « Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'esercizio finanziario dal 1961 al 1962 » (*Doc.* 106)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del « Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'esercizio finanziario dal 1961 al 1962 ».

Ha facoltà di parlare il senatore questore Lepore.

L E P O R E , *senatore Questore*. Onorevoli colleghi, sottoponiamo alla vostra approvazione il bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario che va dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962.

È l'ultimo bilancio da approvare e, abbiamo il piacere di dirvi, con le cifre in esso racchiuse, che la nostra Amministrazione si è regolata con parsimonia, ed è stata quanto mai precisa.

Questo bilancio, in fondo, dà la prova che nell'amministrare non ci si è discostati dal preventivo sì che il consuntivo torna in pieno rispetto del bilancio preventivo.

Nel complesso, infatti, sul preventivo si è avuta una minore spesa di lire 631.020, nonostante gli aumenti in corso, nonostante che sia stato consentito uno scatto di due anni al personale tutto e nonostante l'incremento della spesa.

Siamo perciò veramente lieti di sottoporre alla vostra approvazione un simile bilancio, che ha avuto il plauso ed il benestare del Presidente della Commissione finanze e tesoro, con una relazione favorevole che conforta il collegio dei Questori.

È, ripeto, l'ultimo bilancio che resta da approvare, perchè tutti gli altri hanno avuto già il vostro consenso. Il prossimo sarà demandato alla nuova legislatura.

Approfittiamo dell'occasione per ringraziare il signor Presidente del Senato, che ci è stato largo di consigli e di sprone, il signor Segretario generale, che ha affiancato la nostra opera e, soprattutto, ringraziamo voi, onorevoli colleghi, per la vostra comprensione benevola e per il vostro affetto. Vi preghiamo soltanto di voler scusare le possibili nostre manchevolezze, assicurandovi però che abbiamo fatto del nostro meglio per amministrare bene i fondi del Senato. (*Vivissimi applausi*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il senatore Spagnolli.

S P A G N O L L I . La 5ª Commissione, essendo assente il Presidente, per mio mez-

zo si compiace per la relazione svolta dai senatori questori, mentre per il resto non ha che da rimettersi alla relazione scritta presentata dal presidente Bertone.

P I G N A T E L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I G N A T E L L I . Onorevoli colleghi, io avrei da presentare al Senato diversi rilievi in ordine a questo rendiconto. Mi è però mancato il tempo di approfondire i motivi di tali rilievi, perchè voi sapete che al nostro esame il rendiconto è venuto solo oggi, starei per dire *in articulo mortis*.

Non si può a ruor leggero dare l'approvazione ad un rendiconto di 3 miliardi e 240 milioni di lire. Anche se professionalmente (ricordo che sono un commercialista) non mi dovrebbe essere difficile un sollecito esame delle cifre esposte in esso, me ne è mancato il tempo strettamente necessario e, pertanto, debbo in coscienza astenermi dal voto.

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'esercizio finanziario dal 1961 al 1962. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Adeguamento di indennità speciali a favore del personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, dei servizi antincendi e dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena » (2476) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) (*Procedura urgentissima*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento di indennità speciali a favore del personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, dei Servizi anticendi e dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena », già approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati. Per questo disegno di legge il Senato ha approvato la procedura urgentissima. Invito, pertanto, l'onorevole relatore a riferire oralmente.

S P A G N O L L I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, la relazione governativa richiama la discussione intervenuta in sede di 5ª Commissione finanze e tesoro a proposito della concessione di un assegno mensile a determinate categorie di dipendenti pubblici. Infatti, nelle sedute del 29 marzo e 4, 5, 6 aprile 1962 la nostra Commissione affrontò il problema invitando il Governo a concludere la serie di questi provvedimenti a catena auspicando, contemporaneamente, che la riforma preannunciata della pubblica Amministrazione e che è affidata alle cure diligenti del ministro Medici potesse impostare definitivamente la riorganizzazione della pubblica Amministrazione stessa sul piano dello *status* giuridico e del trattamento economico, nel quadro di un decentramento funzionale e del miglioramento qualitativo delle prestazioni del personale, in definitiva per una maggiore produttività della pubblica Amministrazione.

Il provvedimento in esame si può ritenere che concluda dunque la lunga serie di provvedimenti del genere, a pochi giorni dall'approvazione del disegno di legge che ha attribuito un assegno graduabile non pensionabile a tutto il personale dello Stato. Questo provvedimento è riferito peraltro a personale (P.S. - Servizio antincendi-Amministrazione penitenziaria) che già godeva di un trattamento economico « differenziato » sotto forma di « assegno » relativo alla peculiarità del servizio reso dai dipendenti. Si tratta:

a) per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (maschile e femminile) dell'« indennità di servizio speciale » regolata dalla legge 9 maggio 1961, n. 415;

b) per il personale dei Servizi antincendi, della « indennità di servizio speciale antincendi » regolata dalla legge 31 ottobre 1961, n. 1169;

c) per il personale dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, dell'« indennità di servizio penitenziario » regolata dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 767 e dalla legge 19 aprile 1962, n. 177.

Nei confronti di questo personale si poneva il problema non dell'estensione dell'assegno concesso ad altro personale della pubblica Amministrazione, ma dell'adeguamento dell'indennità speciale alla misura dell'assegno stesso.

L'adeguamento si realizza mantenendo la differenziazione del trattamento economico: e questo criterio comporta, all'articolo 3 comma 2°, la soppressione dell'assegno mensile disposto dalla legge n. 177 del 19 aprile 1962 per il personale degli Istituti di prevenzione e di pena, in quanto la misura dell'indennità di servizio penitenziario disposta con il disegno di legge in esame è più favorevole di quella dell'assegno mensile, che ci si propone di sopprimere.

Ho già detto sopra che è stato auspicato che nella riorganizzazione e nella riforma della pubblica Amministrazione tutti questi problemi e queste disposizioni debbano trovare un equo e definitivo inquadramento.

L'articolo 4 regola i riflessi sulla misura dell'indennità di alcune posizioni di stato, quali l'aspettativa, la disponibilità o la sospensione dal servizio per motivi disciplinari.

È una norma che vige nei confronti anche di tutte le altre categorie del personale civile.

Con l'articolo 5 si vuole evitare la cumulabilità del beneficio assicurato dal presente provvedimento (aumento dell'indennità speciale) con l'assegno mensile corrisposto al personale in servizio distaccato presso la Amministrazione finanziaria, consentendo peraltro l'opzione per l'indennità « adeguata » come sostitutiva dell'assegno mensile del personale finanziario.

Il disegno di legge comporta una maggiore spesa a carico dell'esercizio corrente di 730 milioni, la cui copertura è assicurata da maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 29 dicembre 1962, n. 1744, *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1963, n. 5, che ha modificato il trattamento fiscale dei contratti di locazione di immobili. *Nulla quaestio* in merito.

Con le osservazioni e con gli auspici ancora qui formulati a proposito della riforma della pubblica Amministrazione, propongo di approvare il disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

B A R B A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A R B A R O . Onorevole signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, avendo avuto l'onore, nella discussione del disegno di legge sulla riduzione della ferma di leva, di accennare a questo importante provvedimento, che era vivamente atteso dalle categorie interessate, come ci risultava per tutte le vie, penso che sia doveroso dichiarare, anche a nome del Gruppo del Movimento sociale italiano, del quale mi onoro di far parte, che noi aderiamo pienamente a questo disegno di legge, anche perchè le forze di pubblica sicurezza ed anche dei Servizi antincendi, e le forze dipendenti dall'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena rappresentano una seria e grande garanzia per la società, rappresentano importantissime forze — come dicevo in quella stessa sede — che non si vedono, ma sono una grande conquista della stessa moderna civiltà umana; sono come le fondamenta di un grande edificio, che rimangono sotterra, ma che se mancassero farebbero crollare l'edificio.

Dobbiamo anche ricordare quanto abbiamo detto per la gloriosa Arma dei carabinieri, invitando il Governo a provvedere per quei benemeriti, che purtroppo hanno stipendi addirittura minimi; tant'è vero che in quella stessa sede io dicevo che un appuntato dei carabinieri con venti anni di servizio prende 15.000 lire al mese in meno

di un netturbino della Capitale. Ora, bisogna assolutamente e urgentemente perequare, considerando sempre e soprattutto che queste benemerite categorie di cittadini non hanno la possibilità di avvalersi nè dei mezzi, nè delle organizzazioni sindacali, di cui largamente e giustamente si avvalgono tutti gli altri lavoratori.

Ed allora, considerando anche questa particolare situazione di disagio, è necessario che il Governo, e soprattutto il Parlamento, sappiano fare il loro preciso dovere nei riguardi di queste veramente benemerite categorie di cittadini italiani!

B A T T A G L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella speranza, che vuole avere l'ansia della certezza, che questi adeguamenti non vengano superati o meglio non siano stati già superati dal rincaro della vita, noi dichiariamo di votare a favore del disegno di legge stesso, convinti della fondatezza del pensiero-guida del Governo che il disegno di legge ha presentato in Parlamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'interno.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. Ringrazio vivamente l'onorevole relatore. Come ho già detto ieri, chiedendo la procedura urgentissima, non ho che da raccomandare al Senato che il provvedimento venga votato nella sua integralità. Esso non è altro, come del resto è già stato osservato dal relatore, che un atto di giustizia nei confronti di queste categorie del personale civile dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, dei servizi antincendi e dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, che rispondono ad un compito spesso gravoso al servizio dello Stato, al servizio della Repubblica italiana.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

B U S O N I , *Segretario*:

Art. 1.

La indennità di servizio speciale prevista a favore dei funzionari di pubblica sicurezza ai sensi della legge 9 maggio 1961, n. 415, ed a favore del personale dei ruoli della polizia femminile ai sensi della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, è stabilita nelle seguenti misure lorde mensili:

Coefficiente	Qualifica	Celibi	Coniugati
900	Ispettore generale capo di pubblica sicurezza	L. 87.300	L. 106.300
670	Questore	» 72.600	» 91.600
500	Vicequestore	» 61.200	» 78.700
500	Ispettrice capo	» 50.800	» 62.400
402	Commissario capo	» 53.300	» 68.900

Coefficiente	Qualifica	Celibi	Coniugati
—	—	—	—
402	Ispettrice di 1ª classe	L. 43.600	L. 53.900
402	Assistente superiore di polizia di 1ª classe	» 33.800	» 39.000
325	Commissario	» 47.700	» 63.600
325	Ispettrice di 2ª classe	» 38.300	» 48.900
325	Assistente superiore di polizia di 2ª classe	» 28.900	» 34.200
271	Commissario aggiunto	» 38.000	» 53.800
271	Ispettrice di 3ª classe	» 30.700	» 41.300
271	Assistente di polizia di 1ª classe . .	» 23.500	» 28.800
229	Vice commissario	» 29.500	» 44.900
229	Vice ispettrice	» 24.300	» 34.500
229	Assistente di polizia di 2ª classe . .	» 18.900	» 24.100
202	Assistente di polizia di 3ª classe . .	» 17.400	» 22.500

(*È approvato*).

Art. 2.

L'indennità di servizio speciale antincendi prevista a favore del personale della carriera direttiva e di concetto dei Servizi antincendi, ai sensi della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, è stabilita nelle seguenti misure lorde mensili:

Coefficiente	Qualifica	Celibi	Coniugati
—	—	—	—
900	Ispettore generale capo	L. 72.300	L. 80.700
670	Ispettore generale	» 57.700	» 66.000
500	Ispettore capo	» 46.700	» 55.000
402	Ispettore superiore	» 39.100	» 47.500
402	Coadiutori principali	» 34.500	» 41.600
325	Primi ispettori	» 32.400	» 40.800
325	Primi coadiutori	» 28.300	» 35.300
271	Ispettori	» 27.100	» 35.400
271	Coadiutori	» 24.200	» 30.400
229	Coadiutori aggiunti e vice coadiutori	» 20.400	» 26.300

(*È approvato*).

Art. 3.

L'indennità di servizio penitenziario prevista dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 767, e dalla legge 19 aprile 1962, n. 177, è stabilita a favore del personale civile delle carriere direttive, di concetto ed esecutive e degli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, nelle seguenti misure lorde mensili:

Coefficiente	Qualifica	Celibi	Coniugati
—	—	—	—
670	Ispettore generale e qualifiche corrispondenti	L. 54.400	L. 60.400
500	Direttore capo e qualifiche corrispondenti — Ispettore tecnico di 1ª classe e qualifiche corrispondenti	» 48.800	» 54.200

Coefficiente	Qualifica	Celibi	Coniugati
—	—	—	—
500	Ragioniere capo e qualifiche corrispondenti	L. 41.500	L. 46.100
402	Direttore superiore — Ispettore tecnico e qualifiche corrispondenti	» 43.100	» 47.900
402	Ragioniere principale e qualifiche corrispondenti	» 37.400	» 41.600
325	Direttore e qualifiche corrispondenti	» 39.300	» 43.700
325	1° ragioniere, censore, capo tecnico principale e qualifiche corrispondenti	» 33.400	» 37.100
271	Vice direttore e qualifiche corrispondenti	» 33.700	» 37.500
271	Ragioniere, censore aggiunto, 1° capo tecnico e qualifiche corrispondenti	» 29.300	» 32.600
271	Archivista capo, aiutante principale e qualifiche corrispondenti . . .	» 26.300	» 29.200
229	Vice direttore aggiunto e qualifiche corrispondenti	» 28.100	» 31.200
229	Ragioniere aggiunto, istitutori, capo tecnico e qualifiche corrispondenti	» 25.300	» 28.100
229	1° archivista, 1° aiutante e qualifiche corrispondenti	» 22.300	» 24.800
202	Vice ragioniere, istitutore aggiunto, capo tecnico aggiunto e qualifiche corrispondenti	» 25.300	» 28.100
202	Archivista, aiutante di 1ª classe e qualifiche corrispondenti . . .	» 22.300	» 24.800
180	Applicato e aiutante di 2ª classe e qualifiche corrispondenti . . .	» 18.200	» 20.200
170	Impiegati non di ruolo di 1ª categoria	» 24.300	» 27.000
157	Applicato aggiunto, aiutante aggiunto e qualifiche corrispondenti	» 18.200	» 20.200
155	Impiegati non di ruolo di 2ª categoria	» 21.200	» 23.600
144	Impiegati non di ruolo di 3ª categoria	» 14.100	» 15.700
136	Impiegati non di ruolo di 4ª categoria	» 11.700	» 13.000

L'assegno mensile dell'articolo 1 della legge 19 aprile 1962, n. 177, è soppresso nei confronti del personale civile delle carriere di concetto ed esecutive e degli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

(*È approvato*).

Art. 4.

Le indennità mensili di cui ai precedenti articoli sono ridotte nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che comporti riduzione dello stipendio, e sono sospese in tutti i casi di sospensione di questo.

(*È approvato*).

Art. 5.

Le indennità stabilite negli articoli precedenti sono corrisposte al personale contemplato negli articoli medesimi nelle misure vigenti al 31 agosto 1962, nel caso in cui esso presti servizio presso le Amministrazioni finanziarie con diritto all'assegno mensile previsto dalla legge 8 novembre 1961, n.1162.

È salva la facoltà di rinunziare al suddetto assegno mensile. In tal caso le indennità sono corrisposte nelle misure previste dagli articoli precedenti.

(*È approvato*).

Art. 6.

La presente legge ha effetto dal 1° settembre 1962.

(*È approvato*).

Art. 7.

Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge, in lire 730.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate ricavate dal provvedimento riguardante nuove disposizioni per il pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione di beni immobili e dell'imposta generale sull'entrata sui pagamenti dei canoni di locazione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Concessione di un assegno mensile ai dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (2438), d'iniziativa dei senatori De Bosio ed altri
(*Procedura urgentissima*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un assegno mensile ai dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale », d'iniziativa dei senatori De Bosio, Granzotto Basso e Angelilli.

Anche per questo disegno di legge il Senato ha approvato la procedura urgentissima.

D E B O S I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E B O S I O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge presentato da me assieme agli onorevoli colleghi Granzotto Basso ed Angelilli a metà gennaio 1963 non è stato ideato in quest'epoca a scopi elettoralistici, come si è voluto affermare su qualche giornale, ma sin dai primi di aprile 1962, allorquando chi vi parla, come relatore nella Commissione lavoro e previdenza sociale, predispose il parere da trasmettere alla Commissione finanze e tesoro intorno all'indennità di vigilanza da corrispondere agli Ispettori del lavoro. In tale occasione venne fatto presente che era opportuno concedere l'indennità integrativa mensile oltre che al personale di vari Ministeri anche a quello del Ministero del lavoro, sia pure diminuendo il cosidetto premio speciale corrisposto di fatto ai dipendenti di questo Ministero fin dal 1953 e legislativamente regolarizzato con la legge 22 luglio 1961, n. 628.

In tale circostanza la Commissione finanze e tesoro sottopose ad accurato esame il

problema, esame che si concluse con la votazione di un ordine del giorno, accolto dal Governo, con il quale venne stabilito che alla presentazione di provvedimenti per alcune categorie escluse dall'assegno integrativo si sarebbe provveduto anche per il personale del Ministero del lavoro.

Non essendo stato predisposto questo provvedimento, venne dato corso all'iniziativa di cui stiamo parlando.

Senonchè, onorevoli colleghi, data la situazione, i proponenti chiedono il rinvio della discussione per tre ordini di motivi. Anzitutto perchè, anche se oggi venisse approvato il disegno di legge, è pressochè impossibile, allo stato attuale delle cose, che possa venire esaminato ed approvato dall'altro ramo del Parlamento.

In secondo luogo perchè un'eventuale deliberazione negativa potrebbe compromettere la soluzione del problema dal punto di vista economico-amministrativo. Infatti è noto che il Ministero del lavoro può, ogni tre mesi, rivedere l'entità del premio speciale a cui ho accennato, previo accordo con il Ministro del tesoro, e dalla proposta di legge sottoposta all'esame del Senato risulta che vi è largo margine sulle disponibilità finanziarie che, in base alla legge 15 maggio 1956, n. 562, gli Enti di previdenza sono tenuti a costituire per le prestazioni ad essi fatte dal personale del Ministero del lavoro.

In terzo luogo perchè un più approfondito studio da parte mia della proposta di legge mi ha convinto della necessità di modificare sostanzialmente i due primi articoli del disegno di legge, ciò che richiede un riesame del provvedimento da parte della Commissione finanze e tesoro.

Per questi motivi, signor Presidente, mentre riconfermo essere giusto ed equo riconoscere questo assegno integrativo anche al personale del Ministero del lavoro, e faccio voti che sia al più presto concesso, chiedo il rinvio della discussione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole relatore ad esprimere l'avviso della Commissione sulla proposta di rinvio fatta dal senatore De Bosio.

O L I V A , *relatore*. Signor Presidente, per dovere d'ufficio io sono pronto a riferire sull'*iter* del provvedimento.

In questo momento però vengono presentati dal senatore De Bosio degli emendamenti, che si aggiungono a quelli che la Commissione aveva predisposto. Dico subito che su alcuni di tali emendamenti non sono d'accordo, ma, per quanto riguarda altre questioni particolari, bisognerebbe che la 5ª Commissione si riunisse per poterle esaminare.

Pertanto, se si è chiesto il rinvio, e se tale rinvio non significa l'abbandono del disegno di legge, io sono a disposizione del Senato.

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Onorevole Presidente, prima che il Senato si pronunci (non credo che vi siano delle preclusioni assolute sul rinvio) sarebbe bene, a mio avviso, che il relatore, al di là di quella che sarà la soluzione formale, riferisse al Senato quale è stato il pensiero di merito della Commissione sul problema in oggetto. Infatti, una cosa è rinviare senza conoscere il pensiero della Commissione, e altra cosa è rinviare essendone al corrente.

A me pare che sarebbe opportuno che, al di là di quelle che possono essere le esigenze immediate sulla necessità di addivenire ad una determinata soluzione, il relatore confermasse al Senato che la Commissione finanze e tesoro si è pronunziata unanimemente, senza eccezioni e senza riserva alcuna, per quanto riguarda questo disegno di legge.

R O D A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O D A . Per la verità è generale la sorpresa per la presa di posizione del presenta-

tore numero uno del disegno di legge che, validamente e giustificatamente, noi abbiamo difeso contro, forse, la sua volontà interiore; sia detto a scanso di ogni equivoco, onorevole collega de Bosio.

D E B O S I O . Questa è un'insinuazione.

R O D A . E le confermo in questo momento che ho quasi il sospetto che lei parlasse o scrivesse in una maniera e pensasse in maniera diametralmente opposta. A me spiace fare una questione personale di questo tipo, specialmente nei confronti di un collega, ma l'amore che porto alla coerenza mi impone di farlo.

Comunque chiedo scusa al Presidente di questa specie di polemica personale, che non avrei voluto fare; domando però che significato possa avere in concreto la proposta di rinvio del relatore. Non è la prima volta che ci siamo trovati nella necessità di aggiornare i nostri lavori perchè vengono presentati degli emendamenti all'ultimo istante; però aggiornare i lavori, allo stato delle cose, può avere molteplici significati. Se si sospende la discussione del disegno di legge per un'ora, in modo da consentire alla Commissione di aver cognizione delle novità proposte proprio dall'onorevole De Bosio all'ultimo istante, il rinvio ha un significato; se invece si vuol ridiscutere nuovamente da cima a fondo tutto il disegno di legge, allora le cose cambiano aspetto.

Del resto la motivazione del collega De Bosio non mi ha convinto affatto. Il collega De Bosio (che emenda lui la sua legge) ha detto di esser certo che, se approviamo il disegno di legge entro oggi, esso non potrà essere assolutamente approvato anche dall'altro ramo del Parlamento. Ma io domando al collega De Bosio se egli sia diventato il primo magistrato della Repubblica, e se risalga a lui la competenza di sciogliere il Parlamento, oggi, domani o lunedì; e se è certo che lunedì noi non possiamo essere ancora in grado di legiferare. Ma comunque, cominciamo noi a fare quel che dobbiamo, il resto si vedrà.

Mi sembra che tutto ciò sia molto equivoco. Presento pertanto una formale proposta di aggiornamento della discussione, con l'intesa di riunire la 5ª Commissione (come si è fatto in altre circostanze) per quel tanto che occorra per trovare un accordo sul disegno di legge, la cui discussione deve quindi riprendere immediatamente in Aula. Questo, soprattutto per la dignità dei nostri lavori.

P R E S I D E N T E. Senatore Oliva, la Commissione mantiene il proprio avviso in ordine al rinvio?

O L I V A , *relatore*. Non ho nulla da aggiungere a quanto ho già dichiarato. Sono a disposizione del Senato, sia per informare dei precedenti del disegno di legge, sia per esaminare gli emendamenti.

È mia opinione tuttavia che la portata di tali emendamenti del senatore De Bosio sia tale da appesantire, in certo senso, l'onere del provvedimento, che la Commissione aveva invece intenzione di ridurre entro termini più modesti per renderne possibile l'approvazione. Tale circostanza esige uno specifico esame da parte della Commissione. Tale è, per lo meno, il mio personale parere dal momento che la Commissione, impegnata sino alle 13,30, non ha potuto esprimere il suo pensiero in materia.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, in questo momento il Senato è di fronte a un disegno di legge presentato dal senatore De Bosio, sul quale è stata richiesta la procedura urgentissima non più tardi di ventiquattro ore fa, cioè esattamente nella seduta pomeridiana di ieri. Oggi vengono presentati dallo stesso senatore De Bosio degli emendamenti e lo stesso senatore De Bosio chiede infine il rinvio del disegno di legge.

Non resta che rinviare, senza stabilire altre modalità, lasciando alla Commissione di decidere quello che crede più conveniente: se riunirsi anche subito, oppure se riunirsi domani. Noi non possiamo fare altro.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Norme modificative ed integrative delle leggi 19 luglio 1962, n. 959, e 12 agosto 1962, n. 1289 e n. 1290, concernenti la revisione dei ruoli organici della Amministrazione finanziaria e di quella del tesoro » (2440), d'iniziativa del senatore Piola (*Procedura urgentissima*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme modificative ed integrative delle leggi 19 luglio 1962, n. 959, e 12 agosto 1962, n. 1289, e n. 1290, concernenti la revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria e di quella del tesoro », d'iniziativa del senatore Piola. Anche per questo disegno di legge il Senato ha approvato la procedura urgentissima. Invito pertanto l'onorevole relatore a riferire oralmente.

D E G I O V I N E , *relatore*. Questo progetto di legge, d'iniziativa del senatore Piola, consta di due parti; una prima parte riguarda l'estensione alla legge 19 luglio 1962, n. 959, cioè quella relativa agli organici del Ministero delle finanze, di alcune norme già comprese nelle leggi 12 agosto 1962, n. 1289, e 12 agosto 1962, n. 1290, concernenti rispettivamente il riordinamento dei ruoli organici dell'Amministrazione centrale del Tesoro e di quelli delle Amministrazioni provinciali del Tesoro. La seconda parte invece ha delle norme innovative relative ai ruoli, all'efficienza dei ruoli, agli spostamenti e all'aumento degli organici. Quindi, come premessa, io penso che senz'altro la legge deve essere mutilata di tutta la seconda parte che è profondamente innovativa. E perciò, prima di procedere oltre nella relazione, espongo questo mio modo di pensare che vorrei fosse condiviso anche dalla Commissione, e, nel caso, dal Governo; di limitare cioè l'esame della legge soltanto alla prima parte.

P R E S I D E N T E . Vuole specificare meglio qual è la prima parte?

D E G I O V I N E , *relatore*. La prima parte arriva all'articolo 11, oltre a comprendere i tre ultimi articoli che sono normativi per tutto il progetto di legge.

P R E S I D E N T E . Quindi in definitiva...

D E G I O V I N E , *relatore*. Noi dovremo esaminare, signor Presidente, soltantanto gli articoli da 1 ad 11 più gli articoli 19, 20 e 21. Su questo amerei sentire anche il parere del Governo.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro Medici.

M E D I C I , *Ministro senza portafoglio*. Signor Presidente, è ben nota la posizione del Governo in ordine a questo provvedimento. Il Governo ringrazia il senatore De Giovine per avere voluto mutilare in maniera così generosa questo disegno di legge ma il Governo si riserva di opporsi probabilmente anche all'altra parte.

D E G I O V I N E , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* D E G I O V I N E , *relatore*. Signor Presidente, in questo caso, con l'opposizione del Governo, non so se convenga andare avanti o rinviare la discussione per cercare di trovare una soluzione diversa. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

R U G G E R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R U G G E R I . Questo disegno di legge è stato rinviato in Aula dal Governo per le motivazioni note: non si possono accettare nuove spese, non si possono modificare aspetti normativi della situazione del personale, perchè si potrebbero determinare dei sommovimenti in tutti gli altri organici dell'Amministrazione dello Stato. Comunque la Commissione, dopo un esame preliminare, ha deciso di accettare la richiesta — e non poteva farne a meno perchè il regolamento

ne dava la facoltà al Governo — di discutere questo disegno di legge in Aula, aderendo proprio a quello che il Ministro ha chiesto e cioè a togliere da questa proposta di legge tutti gli articoli innovativi che avrebbero potuto apportare delle nuove spese, e tutti quegli articoli — e noi abbiamo rinunciato anche a parecchi emendamenti — che avrebbero potuto determinare degli squilibri tra le varie Amministrazioni dello Stato.

Ciò che resta, signor Presidente, è proprio quello che ha chiesto il Ministro, cioè l'allineamento delle varie Amministrazioni dello Stato, Amministrazioni finanziarie, Ragioneria dello Stato eccetera.

D'altra parte va tenuto presente che sussiste un ordine del giorno approvato dalla Commissione finanze e tesoro, che risale a pochi mesi fa, determinato dalla constatazione da parte della Commissione stessa delle sperequazioni sussistenti tra varie branche della pubblica Amministrazione; con tale ordine del giorno la Commissione finanze e tesoro in sostanza si è impegnata a presentare ulteriormente un disegno di legge per eliminare tali sperequazioni.

Il Governo allora si disse d'accordo. Ora, non vedo la ragione per la quale oggi il Governo si possa pronunciare in senso contrario, e ciò in considerazione sia del merito del provvedimento sia dei precedenti.

Io accetto quindi la proposta fatta dal senatore De Giovine, di esaminare cioè gli articoli del disegno di legge che vanno dal primo fino all'undicesimo. Noi, pur constatando che così lo scopo che si propone il disegno di legge non sarà del tutto raggiunto, riteniamo tuttavia che questa soluzione sia preferibile alla situazione esistente.

Perciò chiedo che il Senato inizi la discussione del disegno di legge e ne esamini gli articoli fino all'undicesimo.

R O D A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O D A . Dirò brevissime parole, per associarmi, a nome del mio Gruppo, alla proposta del relatore, che cioè la discussione sul disegno di legge sia portata avanti almeno fino all'articolo 11.

Noi ci siamo opposti fin dal primo momento, per verità — e per debito di coerenza devo dirlo qui — all'introduzione della famosa tabella che è a pagina 10 dello stampato contenente il disegno di legge, la quale, in sostanza, introdurrebbe anche degli oneri nuovi, che in questo momento, sono io il primo a convenirne, non troverebbero la copertura idonea.

È chiaro, però, che, se limitiamo l'ambito del disegno di legge escludendo la tabella dell'allargamento degli organici ai gradi superiori, non incontreremo, sui nostri passi, motivi attinenti alla copertura tali da giustificare il rigetto di questo provvedimento, bensì compiremo un'opera di perequazione; perchè non è giusto che in uno Stato ordinato vi siano medesimi gradi di due dicasteri affini, quello del Tesoro e quello delle Finanze, che godono di retribuzioni diverse e di diverso trattamento.

È, quindi, semplicemente una questione di allineamento che mi sta a cuore, soprattutto perchè, a suo tempo, la quinta Commissione deliberò un ordine del giorno in proposito, accettato subito dal Governo, e diede incarico al compianto senatore Piola di tradurre in legge queste necessità perequative e di allineamento nell'ambito dei soli Dicasteri finanziari.

M E D I C I , *Ministro senza portafoglio.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M E D I C I , *Ministro senza portafoglio.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei richiamare l'attenzione del Senato, per meditare insieme sulla proposta di legge al nostro esame, addirittura con procedura urgentissima.

Se lo scopo fosse quello di perequare, cioè di dare a tutti i dipendenti dello Stato che adempiono le stesse funzioni la stessa retribuzione, allora si farebbe una parte notevolissima di quell'auspicata riforma della pubblica Amministrazione, alla quale con tanta

fatica noi ci dedichiamo, spesso invano. Spesso invano, perchè — e mi rivolgo agli onorevoli colleghi della Commissione finanze e tesoro — non è molto tempo che il Ministro per la riforma, intervenendo alla 5ª Commissione e chiedendo di essere ascoltato, si oppose ad un disegno di legge che accentuava le già gravi sperequazioni.

Il collega De Bosio è il proponente di un particolare disegno di legge che tendeva, sostanzialmente, a ricostituire quelle sperequazioni che il Parlamento, con l'istituzione dell'assegno integrativo, ha inteso sostanzialmente ridurre se non annullare.

Ora, che sussistano ancora delle sperequazioni è certo! Anzi, il Governo riconosce che uno dei compiti fondamentali del nuovo Parlamento sarà quello di stabilire « tutto nello stipendio, niente fuori dello stipendio », affinchè le comparazioni siano possibili e chiare.

Ma che vi sia questa ragione urgentissima, non dico per discutere, ma addirittura per approvare un disegno di legge d'iniziativa parlamentare, nato in circostanze particolari che sono già state esaminate dalla Commissione, il Governo non lo ritiene. Il Governo ritiene che queste condizioni non ricorrano.

Il Governo vorrebbe poi chiedere al senatore Ruggeri di dire quale fu il componente del Governo che si è dichiarato d'accordo sull'approvazione di questo disegno di legge.

R U G G E R I . Il ministro Trabucchi.

M E D I C I , *Ministro senza portafoglio.* Inviterò allora l'onorevole Trabucchi a esaminare con me questo caso.

R U G G E R I . In quella occasione lei non si dichiarò d'accordo.

M E D I C I , *Ministro senza portafoglio.* Io non sono mai d'accordo su queste centinaia di proposte di legge che riguardano il personale, talvolta approvate da coloro i quali ne sono direttamente interessati. (*Vivi applausi dal centro*). Io non sono mai d'accordo sul modo con il quale le Commissioni...

R O D A . Doveva dirlo al suo collega Taviani. Passa soltanto quello che fa comodo a voi!

M E D I C I , *Ministro senza portafoglio.* Ella mi risponde *ab irato,* mentre Montaigne diceva che il proprio dovere si fa nella calma serena del giudizio.

Le faccio osservare che il disegno di legge che è stato poco fa votato dal Senato è stato presentato nel luglio scorso e fa parte di una collana di disegni di legge aventi tutti lo stesso scopo, quello della perequazione o dell'adeguamento. Questo le dovrebbe bastare, dato che mi sembra che la risposta sia completamente pertinente.

R O D A . Il disegno di legge di Piola si inquadra appunto in questa prospettiva.

M E D I C I , *Ministro senza portafoglio.* No!

Onorevole Presidente, io non vorrei abusare della cortesia del Senato, ma mi sembra che sia molto importante, dopo l'intervento che ha fatto il Ministro del tesoro in Commissione, che il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione, il quale è senza portafoglio e non ha altro dovere da compiere che di vedere le cose non settorialmente ma nel quadro generale della pubblica Amministrazione, faccia ricordare innanzitutto che un anno fa furono presentati una serie di provvedimenti tendenti a perequare, cioè a dare a quelle categorie di personale che non percepivano diritti casuali o altre indennità, quell'assegno commisurato a lire 70 a punto di coefficiente di stipendio che ha permesso una prima perequazione; successivamente, con i recenti provvedimenti che hanno portato un aggravio annuo di bilancio di circa 300 miliardi di lire, si è inteso dare a tutti coloro che hanno un determinato grado la stessa misura dell'assegno temporaneo, qualunque sia il settore nel quale esercitino il loro lavoro. Questo è l'avvio verso la perequazione.

Va da sè, e lo riconosco, che vi possono essere dei settori nei quali gli organici del personale non sono adeguati alle esigenze del servizio e delle indennità che determinano sperequazioni; ma la Commissione per la riforma della pubblica Amministrazione, formata da ventidue persone, inclusi anche alti rappresentanti di tutte le grandi e le medie organizzazioni sindacali, nel lavoro che ha compiuto e che sta compiendo ha riconosciuto che la prima perequazione si può realizzare soltanto quando tutte queste indennità vengano eliminate e tutto venga raccolto nello stipendio.

Per queste considerazioni io chiederei alla cortesia dei colleghi De Giovine, Roda e Ruggeri di voler riconoscere valide queste ragioni, che del resto sono anche le loro ragioni. Se questo provvedimento avesse una sua portata di carattere generale e noi fossimo in condizioni un poco diverse da quelle eccezionali nelle quali mi sembra che ci troviamo, nessuno più che il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione sarebbe felice di invitare il Senato a discussioni continue di giorni e giorni per elaborare un provvedimento che veramente, ristabilendo l'equilibrio e la perequazione, desse a tutti un minimo di serenità.

Ma io voglio richiamare la loro attenzione — ed ho finito, ringrazio, e mi scuso per l'intervento forse eccessivamente lungo — su questo fatto: vogliamo noi come senatori, ormai come anziani senatori, riconoscere che questo numero inverosimilmente grande di provvedimenti di iniziativa parlamentare per gruppi e per gruppetti non è proprio uno dei modi migliori per attuare la riforma della pubblica Amministrazione? Io non voglio dire, senatore Bertoli, che il Governo sia esente da peccato: io posso anche riconoscere con lealtà, e con quella schiettezza che credo che loro apprezzeranno, che anche i Governi talvolta hanno presentato troppo numerosi disegni di legge riguardanti il personale. Però, mentre per i Governi vi è la possibilità di un'azione coordinata e dell'avviamento alla perequazione, approvando un particolare disegno di legge per certo non si giova al buon andamento della pubblica Amministrazione. (*Applausi dal centro*).

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Onorevole Presidente, ho ascoltato attentamente l'onorevole Ministro ed ho preso la parola perchè credo, come componente della Commissione e come collega ed amico carissimo del defunto senatore Piola, di avere il dovere di far presente che non è giusto che l'onorevole Ministro abbia equiparato il disegno di legge in discussione ai « tanti disegni di legge di iniziativa parlamentare ». Non è giusto, perchè si tratta di un apprezzamento che colpisce la persona del proponente, che fra l'altro è stato ripetutamente membro del Governo, e la figura dei componenti la 5ª Commissione. Il disegno di legge del senatore Piola è nato su richiesta della 5ª Commissione e non riguarda i problemi della indennità cui il Ministro ha fatto riferimento. Noi in 5ª Commissione ci siamo trovati nella necessità — per lo meno, la maggioranza si è trovata nella necessità — a suo tempo, di approvare il disegno di legge d'iniziativa governativa riguardante gli organici e la carriera del personale del Ministero del tesoro. E ci siamo chiesti se non dovevamo preoccuparci anche dello sviluppo di carriera e degli organici del personale di quel Ministero che determina, fino a prova contraria, gli accertamenti e il prelievo tributario del nostro Paese, e se non dovevamo far presente che il Governo aveva sbagliato in quella occasione, trascurando un settore decisivo e determinante per le entrate dello Stato, e concentrando la sua attenzione solo su quello del controllo della spesa.

Se non ci si preoccupa di garantire la dignità e la prospettiva di carriera e di funzionamento di quelli che sono i settori centrali del prelievo tributario, io non riesco a capire quale possa essere una politica saggia della pubblica Amministrazione!

Quindi, col disegno di legge Piola non si mette in discussione alcuna indennità: ciò è

detto in maniera esplicita nell'ordine del giorno che il defunto senatore Piola ha richiamato. L'ordine del giorno della Commissione dice: « La Commissione finanze e tesoro del Senato, approvando il disegno di legge n. 2009, ha rilevato l'esistenza di alcune situazioni di carriera del personale che non sono corrispondenti a quelle che ha riscontrato nei disegni di legge nn. 2082, 2083 e 905, in corso di discussione; ritenuto che sia opportuno ed utile che nei Dicasteri finanziari le carriere del personale siano regolate in modo analogo, auspica un'iniziativa legislativa che sia intesa ad ottenere quell'armonizzazione che ritiene indispensabile per l'attività dei Dicasteri stessi ». Questa è la sostanza.

M E D I C I , *Ministro senza portafoglio.* Vuol leggere l'articolo 1 del disegno di legge? All'articolo 1 è detto: « L'indennità di cui al precedente comma »; il problema quindi può anche esistere, ma allora un analogo trattamento va contemporaneamente esteso anche al Ministero del lavoro, a quello della pubblica istruzione, e così via.

F O R T U N A T I . Onorevole Ministro, l'ordine del giorno votato dalla 5ª Commissione in sede responsabile è stato messo a disposizione del Governo! Ed è stato richiesto dal Governo l'ordine del giorno! Questo è il punto fondamentale. Ad un certo momento il Ministro responsabile del Dicastero ci dice: per uscire dall'*impasse* bisogna che sia un organo legislativo che faccia intravvedere la necessità di adeguamenti. La 5ª Commissione votò l'ordine del giorno; e un componente della 5ª Commissione si premurò di tradurre l'ordine del giorno in proposta legislativa. Ebbene, onorevole Ministro, noi ci siamo battuti, tra l'altro, perchè credevamo in questo modo di rendere un omaggio (diciamolo con chiarezza; e queste cose sono state dette in Commissione almeno da chi vi parla) alla memoria, all'attività di un nostro collega. Non è giusto che l'ultima attività del collega Piola passi nel dimenticatoio senza che il Senato prenda atto dell'ultimo sforzo di un nostro collaboratore. Lei, onorevole Ministro, ha paragonato il disegno di legge ad una specie di fungaia sorta quasi per seminare zizzania. Io ho il dovere di protestare per difendere la dignità della 5ª Commissione e del senatore Piola. (*Commenti e interruzioni dal centro. Repliche dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, mi sembra che a questo punto convenga posporre nell'ordine del giorno questo disegno di legge per dare modo nel frattempo all'onorevole ministro Medici di prendere contatto con il ministro Trabucchi e alla Commissione di riesaminare la questione.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disciplina delle controversie innanzi alle sezioni specializzate agrarie » (2575), d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri; Gomez d'Ayala ed altri; Bignardi e Daniele (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) (*Procedura urgentissima*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina delle controversie innanzi alle sezioni specializzate agrarie », d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri; Gomez d'Ayala ed altri; Bignardi e Daniele, già approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Anche per questo disegno di legge il Senato ha approvato la procedura urgentissima. Invito pertanto l'onorevole relatore a riferire oralmente.

C A R O L I , *relatore.* Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, le controversie in materia di proroga di contratti agrari erano devolute ad una sezione specializzata del Tribunale composta dal Presidente, da due giudici togati e da 4 esperti nominati dal Presidente del tribunale su designazione, in numero doppio, da par-

te delle organizzazioni provinciali. In appello la sezione specializzata per la decisione di queste controversie era costituita dal Presidente, da 4 giudici togati e da 4 esperti da nominarsi con le stesse modalità. Inoltre per le controversie in materia di adeguamento di fitto vi era un'altra sezione specializzata, composta come la precedente, sia innanzi al Tribunale sia innanzi alla Corte d'appello.

Sopravvenuta la legge istitutiva del Consiglio superiore della Magistratura, il potere di nomina degli esperti fu trasferito a quest'organo il quale, però, poteva delegare i presidenti di Corti d'appello rispettivamente competenti per territorio.

Successivamente veniva pubblicata una sentenza della Corte costituzionale con la quale si dichiaravano costituzionalmente illegittime le disposizioni con le quali venivano istituite le commissioni anzidette innanzi ai Tribunali e innanzi alle Corti di appello, sia per le controversie in materie riguardanti la proroga di contratti agrari, sia per le controversie in materia di adeguamento di affitti.

Veniva così a crearsi una grave situazione in quanto venivano a non esistere più le sezioni che dovevano occuparsi di queste controversie.

È apparso allora opportuno affrontare i problemi che sorgevano da questa situazione col mezzo più adeguato, cioè ricostituendo, o nuovamente istituendo, nuove sezioni in conformità ai dettami della sentenza della Corte costituzionale nella quale si affermava che, nella nomina degli esperti, mancavano le dovute garanzie circa l'idoneità e l'indipendenza dei medesimi.

Si è quindi giunti al disegno di legge ora sottoposto al nostro esame, che è stato già approvato dalla Camera dei deputati. Con tale disegno di legge si provvede appunto a costituire le garanzie giustamente reclamate con la sentenza della Corte costituzionale. Si stabilisce, infatti, che gli esperti devono essere nominati, come del resto già avveniva prima, dal Consiglio superiore della magistratura, il quale può delegare i presidenti delle Corti di appello, ma che tali esperti debbono essere scelti da un albo speciale che deve essere compilato per ogni Corte d'appello e nel quale deve essere specificato se si tratti di esperti innanzi alla sezione del Tribunale o di esperti innanzi alle sezioni di Corte d'appello; che gli esperti debbono essere designati non già dalle organizzazioni provinciali, ma dall'Ispettorato dell'agricoltura; che alla loro nomina si perviene attraverso sorteggio tra i nomi figuranti nel suddetto albo.

Questa nuova struttura per la costituzione delle sezioni specializzate appare sufficientemente garante di quei princìpi che si vogliono tutelare, cioè dell'idoneità degli esperti e della loro indipendenza.

Nel disegno di legge è poi prevista la copertura delle spese, sono previste le norme transitorie, le indennità agli esperti, l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione, e infine la data di entrata in vigore del provvedimento.

Fatte queste modeste osservazioni, io prego il Senato di voler approvare il disegno di legge in esame, che ha lo scopo di colmare una lacuna che aveva sino ad ora provocato uno stato di vero disagio.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* Poco debbo aggiungere alla perspicua relazione del senatore Caroli, che ha già spiegato esattamente come questo provvedimento venga all'esame del Parlamento in conseguenza di una sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittime le norme della vigente legge sulla costituzione delle sezioni specializzate per la risoluzione delle controversie in materia di contratti agrari. Tale illegittimità costituzionale non stava già nella specializzazione delle sezioni — istituto espressamente previsto dalla Costituzione — sibbene nella circostanza che gli esperti che ne facevano parte non erano

in possesso di quelle qualifiche tecniche che avrebbero dovuto legittimarli alla partecipazione in organi giusdicenti in materia. In particolare, la Corte costituzionale ha fatto presente che anche gli esperti facenti parte di una sezione specializzata debbono essere in possesso di nozioni, attitudini ed esperienze concrete, idonee a meglio adeguare, nell'esercizio dell'attività decisoria, l'esatta interpretazione del precetto normativo. Inoltre, la Corte costituzionale ha affermato che tali esperti di sezioni specializzate debbono avere la garanzia di un certo periodo di permanenza in carica, onde maggiormente assicurare in via generale l'indipendenza del componente del collegio giudicante.

Il presente disegno di legge colma appunto queste lacune, innanzi tutto stabilendo che gli esperti durano in carica due anni, in secondo luogo stabilendo che essi debbono essere scelti dal Consiglio superiore o, per sua delega, dal Presidente di Corte d'appello, in un albo di professionisti, in modo da assicurare la possibilità di scegliere tra una larga gamma di persone in possesso dei requisiti richiesti per la risoluzione di queste speciali controversie.

Un'ultima considerazione debbo fare. In adempimento alla decisione della Corte costituzionale, al legislatore si erano presentate due possibilità: o ripristinare la competenza del magistrato ordinario, oppure far rivivere con nuove forme le sezioni specializzate. La Camera dei deputati è stata unanime nel ritenere che, data la particolarità dei giudizi, occorresse una procedura più spedita; e anche la Commissione del Senato ha riconosciuto all'unanimità che non fosse conveniente attribuire al rito ordinario queste particolari controversie, ma fosse preferibile istituire una sezione specializzata che, sia in prima istanza, sia in sede di appello, meglio rispondesse al predetto dettato della sentenza della Corte costituzionale.

Il Governo è lieto di assecondare questa proposta di legge e ne raccomanda l'approvazione al Senato.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

B U S O N I , *Segretario*:

Art. 1.

(*Sezioni specializzate — Competenza*)

Le Sezioni specializzate per la risoluzione delle controversie in materia di contratti agrari, attualmente costituite presso i Tribunali e le Corti d'appello, sono soppresse.

La competenza alle stesse attribuita dalle norme in vigore è devoluta a Sezioni specializzate dei Tribunali e delle Corti, costituite a sensi della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 2.

(*Composizione delle Sezioni*)

La Sezione è costituita dai magistrati ad essa annualmente attribuiti in base alle norme sull'ordinamento giudiziario, nonchè dagli esperti nominati a sensi della presente legge.

Ove le esigenze di servizio lo richiedono, possono essere istituite, presso i singoli Uffici giudiziari, più Sezioni specializzate.

Il Collegio giudicante è composto dal numero di magistrati fissato dalle norme in vigore, nonchè da due esperti.

(*È approvato*).

Art. 3.

(*Nomina degli esperti*)

Gli esperti sono nominati dal Consiglio Superiore della magistratura, o, per delega, dal Presidente della Corte d'appello.

Essi sono prescelti tra gli iscritti negli Albi professionali dei dottori in scienze agrarie, dei periti agrari e dei geometri; per le Sezioni d'appello la scelta avviene tra i dottori in scienze agrarie.

A tale effetto è istituito presso ogni Corte d'appello un albo speciale, ripartito in elenchi provinciali, contenenti ciascuno un nu-

mero di esperti in ragione di otto per ogni Sezione specializzata. Gli esperti medesimi devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, età non inferiore agli anni 25, iscrizione negli albi professionali da almeno tre anni, condotta incensurata.

Gli stessi, agli effetti dell'iscrizione nell'albo, vengono indicati dai capi degli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura, sentiti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i Consigli degli ordini e Collegi provinciali competenti.

Per la nomina degli esperti da assegnare alla Sezione d'appello è istituito un distinto elenco, comprendente i dottori in scienze agrarie inseriti negli elenchi speciali di cui al terzo comma, con esclusione di quelli chiamati a far parte delle Sezioni di tribunale.

Ad ogni Sezione vengono assegnati, mediante sorteggio fra gli iscritti in ciascuno degli elenchi predetti, due esperti effettivi e due supplenti.

(*È approvato*).

Art. 4.

(*Durata in carica degli esperti*)

Gli esperti durano in carica due anni; essi possono venir riconfermati.

Ove, nel corso del biennio, taluno degli esperti venga per qualsiasi causa a mancare, si provvede alla sua sostituzione, con le stesse norme dettate dall'articolo precedente; il sostituto rimane in carica sino alla scadenza del biennio in corso.

(*È approvato*).

Art. 5.

(*Norme di procedura*).

La domanda per la decisione delle controversie richiamate all'articolo 1 si propone nei modi previsti dagli articoli 163 e seguenti del Codice di procedura civile. La trattazione della causa, innanzi le Sezioni specializzate previste dalla presente legge, si svolge secondo le norme dettate dagli articoli 429 e seguenti del Codice stesso, in quanto applicabili.

(*È approvato*).

Art. 6.

(*Norme processuali transitorie*).

I procedimenti di cui al precedente articolo 1, pendenti alla data del 20 dicembre 1962 innanzi alle Sezioni specializzate, o iniziati o riassunti successivamente a tale data, anche innanzi al giudice ordinario sono sospesi di diritto, e devono venir riassunti, rispettivamente dinanzi alle Sezioni specializzate del Tribunale e della Corte d'appello previste dalla presente legge, entro quattro mesi dalla sua entrata in vigore, a cura della parte più diligente.

Il corso dei termini di decadenza per l'esercizio delle azioni relative alle controversie indicate all'articolo 1 e degli altri termini relativi alle controversie stesse, scadenti nel periodo compreso tra il 21 dicembre 1962 ed il compimento del termine stabilito nel comma precedente, è sospeso durante il periodo predetto.

(*È approvato*).

Art. 7.

(*Tentativo di conciliazione*).

Nell'udienza di prima trattazione deve venire esperito il tentativo di conciliazione; a tale scopo può anche essere disposto il differimento della trattazione stessa.

(*È approvato*).

Art. 8.

(*Indennità agli esperti*).

Agli esperti è dovuta, per ogni udienza, l'indennità di lire 3.000. Per le missioni è dovuta una indennità di misura pari a quella prevista per gli impiegati civili dello Stato aventi qualifica di direttore di divisione.

(*È approvato*).

Art. 9.

(*Benefici fiscali*).

Rimangono conservati, per i giudizi innanzi alle Sezioni istituite con la presente legge, i benefici fiscali e di diversa natura previsti dalle leggi vigenti per le procedure innanzi alle soppresse Sezioni specializzate agrarie.

(*È approvato*).

Art. 10.

(*Onere finanziario*) .

Le spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sono imputate, per l'esercizio 1962-63, ai capitoli n. 21 e n. 26 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste.

(*È approvato*).

Art. 11.

(*Determinazione delle tabelle dei canoni di affitto*).

In deroga al termine di cui all'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, per le annate agrarie 1963-64 e 1964-65 le Commissioni tecniche provinciali determineranno le tabelle dei canoni di affitto entro il 30 aprile 1963.

(*È approvato*).

Art. 12.

(*Entrata in vigore*).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Presidenza del Vice Presidente CESCHI

Comunicazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sui servizi della R.A.I.-TV durante il corso della imminente campagna elettorale

R U S S O , *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R U S S O , *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Desidero informare, signor Presidente, il Senato dell'accordo intervenuto per le trasmissioni radiotelevisive in occasione della campagna elettorale.

Onorevoli senatori, come è avvenuto in occasione di precedenti consultazioni elettorali, il Governo ha predisposto un programma per mettere a disposizione delle varie parti politiche i servizi della radiotelevisione per tutto il corso dell'imminente campagna elettorale. Il programma stesso è stato sottoposto all'esame dei rappresentanti dei vari Gruppi parlamentari che hanno manifestato il loro accordo ed è stato anche sottoposto all'esame della Commissione parlamentare di vigilanza sulle radiodiffusioni, la quale lo ha approvato all'unanimità, salvo una particolare raccomandazione per il secondo ciclo, raccomandazione accolta dal Governo.

Il programma anzidetto si articola in tre cicli. Ciclo di apertura: conferenze stampa del Governo e dei partiti della durata di 60 minuti (15 di esposizione, 45 di domande dei rappresentanti dei quotidiani).

Nella prima conferenza stampa, che è riservata al Governo, il Ministro dell'interno illustrerà i decreti di scioglimento delle Camere, di ripartizione dell'aumentato numero di senatori e deputati, di convocazione dei comizi elettorali e darà tutte le notizie necessarie sui termini e le date della campagna elettorale e delle elezioni.

Le conferenze stampa dei rappresentanti dei partiti si svolgeranno nei giorni feriali successivi, a partire dal secondo giorno dopo la conferenza stampa del Ministro dell'interno nel seguente ordine:

1) per la Democrazia cristiana: onorevole Moro;

2) per il Partito comunista italiano: onorevole Togliatti;

3) per il Partito socialista italiano: onorevole Nenni;

4) per Movimento sociale italiano: onorevole Michelini;

5) per il Partito liberale italiano: onorevole Malagodi;

6) per il Partito socialista democratico italiano: onorevole Saragat;

7) per il Partito democratico italiano di unità monarchica: onorevole Covelli;

8) per il Partito repubblicano italiano: onorevole Reale.

La prima fase si concluderà con una conferenza stampa tenuta per il Governo dal Presidente del Consiglio.

Vi sarà quindi un ciclo intermedio di sei settimane: questo ciclo prevede discorsi elettorali, riservati ad esponenti politici designati da ciascun partito, per la durata minima di 12 minuti, aumentabili di 1 minuto ogni 35 parlamentari (senatori più deputati) di ciascun partito, oltre i primi 50. Nel tempo spettantegli ciascun partito potrà far parlare anche più di un suo rappresentante, singolarmente o in dialoghi fra loro. I discorsi saranno tenuti nelle serate di ciascun martedì e di ciascun giovedì e saranno raggruppati: cinque partiti il martedì e tre partiti più il Governo il giovedì. Il discorso del rappresentante del Governo avrà la durata di 20 minuti. Nei giorni di martedì 9 aprile e di giovedì 11 aprile non avranno luogo i discorsi per rispetto alla « Settimana santa ».

I partiti saranno raggruppati in un turno a rotazione.

Nel ciclo finale, i Segretari dei partiti, ogni sera a partire dal lunedì dell'ultima settimana della campagna elettorale, due per ogni sera, terranno un discorso di durata uguale per tutti e cioè di 20 minuti ciascuno.

I partiti si succederanno in ordine inverso a quello del ciclo di apertura, ossia:

il primo giorno, Partito repubblicano italiano e Partito democratico italiano di unità monarchica;

il secondo giorno, Partito socialista democratico italiano e Partito liberale italiano;

il terzo giorno, Movimento sociale italiano e Partito socialista italiano;

il quarto giorno, Partito comunista italiano e Democrazia cristiana.

Nell'ultimo giorno della campagna elettorale il Presidente del Consiglio dei ministri chiuderà la campagna stessa.

Con il programma esposto, che dà ai vari partiti la possibilità di avvalersi dei servizi radio-televisivi nella prossima campagna elettorale, il Governo ritiene che sia stata soddisfatta pienamente una fondamentale esigenza della vita democratica del Paese, con notevole progresso per quanto concerne l'utilizzazione delle stazioni radio-televisive rispetto a precedenti esperienze. (*Applausi*).

J A N N U Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* J A N N U Z Z I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome della Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni devo ringraziare il Governo per le dichiarazioni fatte. Esse concludono una serie di trattative per accordi che sono unanimemente intervenuti tra i rappresentanti dei diversi partiti politici e a seguito di una discussione molto approfondita fatta ieri in seno alla Commissione.

La Commissione ha la convinzione di avere contribuito, con questo accordo, ad una decisione pienamente democratica, che consente l'uso della televisione a tutte le forze politiche in occasione della prossima campagna elettorale.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Estensione dell'assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione » (2539), d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri; Mazzoni ed altri (*Approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) (*Procedura urgentissima*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione dell'assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione », d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri; Mazzoni ed altri, già approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Anche per questo disegno di legge il Senato ha approvato la procedura urgentissima. Invito pertanto l'onorevole relatore a riferire oralmente.

SIBILLE, *relatore*. Onorevoli colleghi, siamo chiamati ad esaminare i disegni di legge presentati alla Camera dei deputati il 14 dicembre 1960 dalla onorevole Vittoria Titomanlio ed altri (n. 2663) ed il 17 dicembre 1960 dagli onorevoli Mazzoni ed altri (n. 2682), approvati dalla 13ª Commissione della Camera, nella recente seduta del 31 gennaio 1963 in un testo unificato che è stato trasmesso dalla Camera dei deputati con messaggio 4 febbraio 1963. Il provvedimento concerne l'estensione dell'assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione.

Pure essendo stato presentato in Senato dal collega senatore Gelmini ed altri il 17 febbraio 1960 analogo disegno di legge, recante il numero 965, siamo rimasti in attesa che la Camera dei deputati affrontasse il problema perchè il progetto Gelmini, per la sua scarna formulazione, ci aveva posto di fronte a difficoltà per la sua approvazione a meno che non si fosse provveduto ad un notevole rifacimento che lo avesse reso più articolato e realizzabile nel quadro della legislazione relativa alla assistenza malattia dell'artigianato.

Inoltre, per il progetto Gelmini ci eravamo trovati di fronte al parere decisamente negativo della Commissione finanze e tesoro, per il difetto assoluto di copertura, in quanto era stato rilevato che all'articolo 2 era previsto, per ciascun assistibile, un concorso dello Stato, il cui onere complessivo, non determinato nella misura, poneva un grave problema per la copertura finanziaria, in spreto all'articolo 81 della Costituzione. La 5ª Commissione aveva anche rilevato che la legge 4 luglio 1959, n. 463, prevedeva esplicitamente che, entro 5 anni dalla data della sua entrata in vigore, potevano essere emanate, con decreto presidenziale, le norme inerenti alla disciplina dei rapporti tra la assicurazione generale obbligatoria, invalidità, vecchiaia e superstiti, il Fondo adeguamento pensioni e l'assistenza malattia pensionati. E aveva concluso giustamente che non potevasi sostenere nè la carenza da parte del Governo, a pochi mesi dall'entrata in vigore della detta legge, nè un motivo di urgenza.

D'altra parte, della inavvertita omissione nella legge n. 1533 della assistenza malattia agli artigiani pensionati si era sin da allora fatto scrupolo la Camera dei deputati, che, nella seduta del 23 aprile, approvò in merito un ordine del giorno che, testualmente, invitava il Governo a « studiare la possibilità, dopo avere accertato i primi risultati della gestione e gli oneri conseguenti, di estendere ai pensionati artigiani l'assistenza di malattia ».

Si aggiungeva ancora una comunicazione del 12 dicembre 1960 dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del seguente tenore: « Con il disegno di legge in oggetto viene posto a carico dello Stato un contributo per gli assistiti non inferiore a quello disposto per il finanziamento delle assicurazioni obbligatorie, istituito con la legge 29 dicembre 1956, n. 1588. Va rilevato che la proposta di legge non prevede la copertura della detta spesa, nè cal-

cola quale sia l'onere presuntivo che la legge stessa apporterebbe. Questo Ministero riterrebbe che, in ogni caso, tale contributo dovrebbe far carico alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani e non allo Stato. La soluzione proposta della semplice parificazione dei pensiontati ex artigiani ai pensionati ex lavoratori subordinati, non sembra essere la più idonea. Si ritiene, pertanto, che il provvedimento debba essere valutato e considerato anche nei suoi aspetti economici dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Nel proseguire l'esame del problema si constatava che il disegno di legge Titomanlio e altri per la sua maggiore articolazione, utile alla sua migliore applicazione, e per avere previsto la copertura in modo più specifico, nello spirito della mutualità e con un congruo intervento dello Stato, poteva avere più facilmente l'adesione all'approvazione da parte degli organi governativi. Ecco quindi che, con piacere, per il bene di questa benemerita categoria di cittadini, siamo chiamati ad esaminare questo provvedimento, che ci auguriamo di poter vedere approvato in queste ultime ore di vita dell'attuale legislatura. Siamo sicuri che questo provvedimento, che ha già avuto l'approvazione meditata dell'altro ramo del Parlamento, davanti al quale è stato sostenuto dalla volontà e dall'entusiasmo di autentici campioni di dedizione al problema dell'artigianato, quali gli onorevoli Titomanlio, De Marzi, Merenda ed il nostro ex collega onorevole Negroni, oltre agli onorevoli Gelmini, Mazzoni, Castagno, Sulotto ed altri, avrà anche la vostra approvazione.

Il Governo ad ogni modo alla Camera dei deputati si è detto non favorevole all'impostazione, soprattutto per la parte finanziaria del provvedimento. D'altra parte alla Commissione pare che la formulazione ed il lungo *iter* di questo provvedimento non possa farlo catalogare nel novero di quei provvedimenti affrettati dalla chiusura a moto accelerato della terza legislatura. Su questo tema ad ogni modo facciamo voti che gli uomini chiamati a costituire la quarta legislatura repubblicana sappiano avviare tempestivamente, e non solo a parole, riforme strutturali e radicali dei metodi e dei tempi del lavoro legislativo, onde non abbiano più a verificarsi i lamentati inconvenienti ancora ingigantiti dalla interessata propaganda dei nemici del progresso democratico del Paese.

Vi sarebbero su tale problema tante cose da dire, ma premono sia il tempo che il desiderio che questa legge, che è nella realtà chiaramente finanziata, venga approvata nell'interesse dei più anziani lavoratori del glorioso artigianato italiano, che è destinato a ritornare la spina dorsale del mondo del lavoro italiano ed europeo, dal mestiere più modesto sino ai limiti estremi dell'arte.

È questo un modesto provvedimento che però, col suo fine di dare una maggiore sicurezza sociale ai più anziani di questa categoria, già godenti per ora una troppo modesta pensione, diventa garanzia di un miglior futuro previdenziale di pensione e di malattia per quanti intendono darsi al libero lavoro artigianale, che è la forza di propulsione di ogni categoria di lavoro, laddove è richiesta la collaborazione, irrinunciabile e non distruttibile da nessun automatismo, per eccelso che sia, tra la capacità di lavoro e la scintilla dell'ingegno umano e dell'anima creativa dell'uomo.

È evidente che ormai la realtà ci convince che è superato il pessimismo con cui nel 1900 uno dei migliori specialisti dell'evoluzione economica del tempo, Werner Sombart, delineava l'avvenire dell'artigianato dicendo: « L'artigianato è stato distrutto sin dalle sue fondamenta. È roso, decomposto, minacciato in ogni sua specialità; ovunque il verme della distruzione vi si è introdotto ». Il che costituiva l'opinione corrente di quel tempo, in quanto, di fronte alla marcia, che sembrava già allora baldanzosa, dell'industria — mentre di fronte alla realtà d'oggi era ai suoi primi balbettii — si era persuasi della sparizione inevitabile di tutti i mestieri dell'artigianato. E che questo pessimismo non sia ancora del tutto superato lo si avverte nella discussione dei problemi artigianali e qualche volta anche in quest'Aula. Ma la realtà è ormai molto diversa e l'artigianato diventerà sempre più un valido ed intelligente collaboratore dell'industria.

Ho visto in questi giorni alcuni dati relativi al mondo del lavoro tedesco, laddove la

stessa *forma mentis* è maggiormente tesa al lavoro organizzato che non alla brillante luce latina dell'individualismo. Ebbene nel 1961 su 26 milioni di persone attive, il 35 per cento, circa 8 milioni, erano impegnate nell'industria, 3 milioni e 400 mila nell'agricoltura e — nessuno lo crederebbe — eguale numero di lavoratori era assorbito dal lavoro artigianale.

Non vi potrà essere industria efficiente, senza agricoltura meccanizzata, senza commercio, ma soprattutto senza artigianato, intelligente collaboratore al perfezionamento strumentale.

Ritorna così d'attualità una frase di Goethe che diceva: « Ogni vitalità, ogni azione, ogni arte deve cedere il passo all'artigianato ». Nell'artigianato affondano le radici della moderna industria, i cui apparecchi di precisione, le cui macchine sono nate nelle botteghe dei maestri artigiani di genio e paziente opera, come un giorno i loro padri ci seppero dare i maestri d'arte, dal canto alla pittura, alla scultura, da Cranach a Dürer, a Cellini.

L'artigiano classico fu ed è un individualista, che però in questi ultimi anni ha saputo superare la crisi della modernizzazione dei mezzi di produzione, mantenendo quasi istintivamente, con la difesa della sua libertà, anche quella della società, della quale è stato e tornerà ad essere la spina dorsale, nel rispetto della materia lavorata, nella disciplina personale, nel senso dell'essenziale, nella coscienza professionale. Ha saputo adattarsi e sempre meglio si adatterà alla moderna organizzazione del lavoro, riprendendo il dominio nei mestieri antichi e nuovi, smentendo le previsioni pur logiche degli studiosi del fenomeno nel lontano 1900.

Diamogli la sicurezza della sua vecchiaia e del suo avvenire, migliorando la legislazione già avviata dalle legislature repubblicane, ed avremo aiutato un potente gruppo di forze italiane ed europee, a garanzia della libertà di tutti dalle prepotenze dei pochi.

Ma ritorniamo alla legge. Appare evidente l'assoluta necessità della stessa, perchè, in forza della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, la protezione assicurativa riguarda coloro che svolgono una diretta ed abituale attività lavorativa nell'impresa artigiana o coloro che siano a carico dei precedenti. Così è evidente che, quando l'artigiano pensionato non rimanga nella prima categoria e non possa essere compreso nella seconda, si vede privato del diritto all'assistenza malattia. Anche se al momento del primo parere sul disegno di legge Gelmini della 5ª Commissione finanze e tesoro del Senato non poteva sembrare urgente il provvedimento, oggi, a quasi tre anni di distanza, non è ulteriormente dilazionabile lo scioglimento della riserva espressa, con altre, nell'articolo 14 della legge 4 luglio 1959, n. 463.

È evidente che vi è chi al momento di andare in pensione deve, per motivi di salute, abbandonare l'attività lavorativa, senza essere compreso tra i familiari a carico; costui rimane così privo della protezione assicurativa di cui alla legge n. 1533, con aggravamento delle sue condizioni, soprattutto ora che la pensione non è ancora adeguata alle necessità vitali.

Chiaramente la relazione Titomanlio precisa i seguenti scopi del provvedimento: « Assicurare all'artigiano titolare di pensione la continuità delle prestazioni, senza oneri assicurativi; lasciare alle Casse mutue provinciali la libertà di integrare eventualmente il contributo governativo, nella misura e nella forma deliberate localmente in favore degli artigiani pensionati; non gravare lo Stato di ulteriori oneri, chiedendo soltanto il contributo per ogni titolare di pensione pari al contributo a carico dello Stato per gli aventi diritto all'assistenza di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 ».

La volontà mutualistica appare evidente dalla formulazione stessa dell'articolo 4, che dà anche garanzia allo Stato che: *a*) non gli si chiede che un contributo pari a quello già previsto dall'articolo 23, lettera *a*), della legge 29 dicembre 1956, n. 1533; *b*) per tale contributo il *plafond* massimo a carico dello Stato non supererà gli 80 milioni; *c*) all'eventuale maggior carico provvederanno col loro secolare spirito mutualistico gli artigiani stessi.

Le perplessità del parere dato al progetto Titomanlio dalla Commissione finanze e tesoro sono superate dalla realtà suesposta e

dal fatto stesso che il parere, ad ogni modo, è sostanzialmente favorevole al disegno di legge. Infatti, per il primo esercizio, all'articolo 6 è chiaramente previsto che all'onere previsto alla lettera *a*) dell'articolo 4 provvederà la Federazione delle mutue artigiane, con il proprio Fondo di solidarietà nazionale.

Così lo Stato potrà provvedere all'iscrizione del suo impegno per il prossimo esercizio nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro.

Si confida pertanto che il Senato vorrà confortare con il suo voto favorevole questo provvedimento, così atteso dagli artigiani anziani, e sicuro strumento di sollievo ai giovani nella scelta di questa libera attività di lavoro, che è anche garanzia massima della libertà dello spirito contro le prepotenze ineluttabili dell'automatismo, che, pure nella sua utilità, deve essere contenuto nei limiti della difesa della libertà dello spirito e della dignità umana, sola garanzia della libertà e del progresso democratico dei popoli. (*Vivi applausi dal centro. Molte congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

B E R T I N E L L I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, onorevoli senatori, per quanto riguarda il merito del provvedimento, richiamo e confermo quanto il relatore, con ampiezza documentata ha riferito or ora, rifacendo non soltanto la storia dell'*iter* legislativo di questo provvedimento, ma illustrando anche le sue finalità e la possibilità di raggiungere queste finalità. In sostanza si tratta di un nuovo intervento provvido e opportuno in un settore dell'assistenza sociale, il cui vuoto o la cui insufficienza si è andata in questi ultimi mesi riempendosi e colmandosi, e che poi dovrà con la prossima legislatura essere coordinato meglio ed uniformato anche secondo i suggerimenti di quella Commissione prevista dall'articolo 25 della nuova legge sulle pensioni, che abbiamo approvato tempo fa, Commissione egregiamente presieduta dal senatore Varaldo. Sulla copertura finanziaria del provvedimento avrei dovuto, non tanto come Ministro del lavoro ma come componente del Governo, esprimere qualche perplessità; tuttavia mi pare che queste perplessità siano superate e non possano essere espresse a seguito dell'intervenuta approvazione della Commissione finanze e tesoro del Senato.

Pertanto, approvando il merito del provvedimento, eliminate le perplessità di natura finanziaria, mi limito a richiamare l'attenzione del signor Presidente perchè in sede di coordinamento si provveda a rettificare quello che probabilmente è stato un errore di scritturazione: all'articolo 4 del provvedimento si fa richiamo all'articolo 25, lettera *a*), della legge 29 dicembre 1956, mentre si doveva fare richiamo all'articolo 23, lettera *a*), della stessa legge. Detto questo, raccomando il provvedimento all'approvazione del Senato. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

B U S O N I , *Segretario*:

Art. 1.

L'assistenza di malattia, secondo le norme e modalità stabilite dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è estesa ai titolari di pensione ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463, semprechè agli stessi l'assistenza non spetti per altro titolo o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.

Oltre ai titolari di cui al precedente comma, l'assistenza di malattia spetta altresì ai familiari dei titolari stessi, purchè conviventi ed a carico, indicati all'articolo 5, secondo e terzo comma, della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e che non siano a carico di altre unità attive dell'azienda.

Tale assistenza, tuttavia, spetta senza limiti di durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia, indicate nell'apposito elenco compilato a cura del Ministro del lavoro

e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'assistenza di malattia a favore dei soggetti indicati nel precedente articolo provvedono, con separate contabilità, le Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani.

Le Casse mutue predette, di concerto con le Commissioni provinciali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, provvedono alla compilazione di appositi elenchi dei soggetti indicati nel precedente articolo, distintamente per titolari e familiari.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'esercente attività artigiana che abbia diritto, quale titolare di pensione, all'assistenza di malattia prevista rispettivamente dalla legge 30 ottobre 1953, n. 841, per i pensionati statali, ovvero dalla legge 4 agosto 1955, numero 692, per i pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ha facoltà di optare tra l'assistenza di cui gode a tale titolo e quella concessa dalla legge.

In caso di opzione in favore dell'assistenza prevista per il titolo di pensionato ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 692, la Cassa mutua di malattia è tenuta a versare al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati i contributi relativi all'esercente attività artigiana che ha esercitato l'opzione.

Il criterio previsto dai precedenti commi si applica anche nei confronti dei familiari indicati all'articolo 1, secondo comma, della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 4.

L'onere derivante dalla corresponsione delle prestazioni previste nel precedente articolo 1 è determinato annualmente sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'articolo 2 della presente legge ed è commisurato al numero dei titolari di pensioni aventi diritto alla assicurazione malattia.

A tale onere si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato per ciascun titolare di pensione e ciascun familiare assistibile, pari a quello previsto dall'articolo 25, lettera *a*), della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e successive variazioni, sino all'importo massimo di lire ottanta milioni;

b) con un eventuale contributo integrativo a carico di ciascun artigiano iscritto alla Cassa mutua provinciale di malattia da stabilirsi dalla Assemblea della Cassa stessa.

In sede di ripartizione del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 23, lettera *b*), della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, tra le singole province, la Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani terrà conto delle situazioni economiche locali ed inoltre del costo dell'assistenza per i pensionati.

PRESIDENTE. Ricordo che in questo articolo vi è l'errore di stampa rilevato dall'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Infatti alla lettera *a*), anzichè « articolo 25 », occorre leggere « articolo 23 ». Con questa avvertenza, metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi:

BUSONI, *Segretario*:

Art. 5.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni, in quanto applicabili, della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266, nonchè del regolamento delle prestazioni della Federazione nazionale Casse mutue malattia per artigiani approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(*È approvato*).

Art. 6.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi occorrenti per l'approvazione della presente legge.

Per l'esercizio finanziario 1962-63 all'onere previsto dalla lettera *a*) del precedente articolo 4, provvederà la Federazione nazionale delle Casse mutue artigiane col proprio Fondo di solidarietà nazionale.

P R E S I D E N T E . Anche in questo articolo si è incorsi in un evidente errore di stampa. Infatti si dice: « i fondi occorrenti per l'approvazione della presente legge », mentre deve leggersi: « i fondi occorrenti per l'applicazione della presente legge ».

Con questa avvertenza, metto ai voti l'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 7.

B U S O N I , *Segretario*:

Art. 7.

La erogazione della assistenza di malattia di cui all'articolo 1 avrà inizio dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Gelmini. Ne ha facoltà.

G E L M I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, è ovvio che noi daremo voto favorevole al disegno di legge.

Con questo provvedimento si superano l'assurdo giuridico e lo stato di inferiorità assistenziale che noi abbiamo ripetutamente denunciato e che sussistevano nei confronti dei pensionati artigiani.

Infatti, con la legge in vigore si sopprimeva una prestazione riconosciuta agli artigiani imprenditori attivi nel momento più difficile della loro esistenza, quando cioè maggiore era il bisogno e minori, o nulle, erano le possibilità di poterlo soddisfare.

Questa legge, per la verità, accoglie solo parzialmente i suggerimenti contenuti nella nostra proposta che non si sono voluti considerare, e non, io credo, per i motivi indicati dal relatore. La nostra proposta prevedeva un'assistenza, pari a quella garantita ai pensionati della Previdenza sociale, che avrebbe certamente risolto compiutamente il problema dell'assistenza malattia ai pensionati artigiani. E questo senza nessun aggravio per gli interessati e con un aggravio abbastanza limitato per lo Stato italiano, che avrebbe potuto agevolmente sopportare tale carico.

Non vi era, e non vi è, nulla di demagogico nella nostra proposta, ma soltanto il tentativo di superare una discriminante fra soggetti di una stessa condizione e aventi le medesime necessità. Si intendeva fare un passo avanti verso una maggiore unificazione delle prestazioni e del sistema assistenziale italiano che, anche attraverso questi provvedimenti parziali, dovrebbe essere indirizzato verso quella sicurezza sociale di cui abbiamo parlato tante volte e che, ormai, sembra un impegno trasmesso alla legislatura che seguirà quella attuale. (*Interruzione del senatore Grava*).

La maggioranza ha preferito ripiegare su questo compromesso, che lascia il problema aperto, almeno in parte. Noi speriamo che il legislatore in un futuro abbastanza prossimo lo risolva; tuttavia, il risultato raggiunto con la legge proposta, a cui abbiamo contribuito col nostro persistente intervento ed anche con nostre specifiche proposte, ci induce non solo a votare favorevolmente, ma a salutare il provvedimento come una vittoria della categoria che, con il riconoscimento di questo e di tutti gli altri diritti, intende affermare la sua presenza ed il valore della funzione che essa svolge nell'economia e nella produzione del nostro Paese. Per questo noi votiamo a favore della legge (e spero che il senatore Grava sia soddisfat-

to della brevità della mia dichiarazione). (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Riapertura del termine di cui all'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 230, concernente la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato » (2567), d'iniziativa dei deputati Zanibelli ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Procedura urgentissima*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riapertura dei termini di cui all'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 230, concernente la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato », d'iniziativa dei deputati Zanibelli ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Anche per questo disegno di legge il Senato ha approvato la procedura urgentissima. Invito pertanto l'onorevole relatore a riferire oralmente.

D E B O S I O , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, la legge 18 aprile 1962, n. 230, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* il 17 maggio 1962, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, all'articolo 10 dispone quanto segue: « Entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta congiunta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dei Ministri competenti, di concerto col Ministro della riforma burocratica, saranno emanate le norme per adeguare la disciplina dei contratti di lavoro dei lavoratori assunti a termine dall'Amministrazione statale e dalle aziende autonome dello Stato alle disposizioni di cui alla presente legge ». Il termine per l'emanazione di tali norme, dato che la legge venne pubblicata il 17 maggio 1962, è scaduto il 13 novembre 1962. Senonchè il Ministero del lavoro, data la varietà delle specifiche situazioni e la complessità della individuazione e definizione delle molteplici fattispecie, non potè predisporre nel termine fissato i diversi provvedimenti da sottoporre all'approvazione del Presidente della Repubblica per l'emanazione dei decreti previsti dalla legge.

Allo scopo di dare al Ministero del lavoro la possibilità di ultimare la predisposizione di tali norme, l'onorevole Zanibelli ed altri hanno presentato il disegno di legge ora all'esame del Senato, già approvato dalla Camera dei deputati e trasmesso alla Presidenza l'8 febbraio 1963. Nella seduta del 12 febbraio, la vostra Commissione ha approvato l'articolo unico del disegno di legge, sebbene il testo di detto articolo, dal punto di vista della terminologia giuridica, non sembri del tutto appropriato. Vi si legge infatti: « Il termine per l'emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 230, ... è riaperto fino a 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Senonchè l'articolo 10 della suddetta legge stabilisce che le norme per l'adeguamento della disciplina di cui trattasi devono essere emanate « con decreto del Presidente della Repubblica », disposizione questa che non viene modificata dalla proposta di legge sottoposta alla nostra approvazione. Pertanto, la dizione contenuta nell'articolo unico: « ... emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 10... » va intesa ed interpretata nel senso di emanazione delle norme per adeguare la disciplina *de qua* a mezzo di decreto del Presidente della Repubblica.

Con questi chiarimenti la Commissione del lavoro e della previdenza sociale vi propone, onorevoli senatori, di voler approvare il disegno di legge tendente a dare anche a questi lavoratori una disciplina del rapporto di lavoro conforme alla legge che ha vietato il sistema del contratto a termine, causa ed occasione di tanti abusi ed ingiustizie a danno dei nostri lavoratori. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

B E R T I N E L L I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Mi associo alla relazione fatta dall'onorevole relatore.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

B U S O N I , *Segretario*:

Articolo unico.

Il termine per l'emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 230, per l'adeguamento della disciplina dei contratti di lavoro dei lavoratori assunti a termine dalle Amministrazioni statali e dalle Aziende autonome dello Stato alle disposizioni della legge predetta, è riaperto fino a 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Concessione di un assegno mensile ai dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (2438), d'iniziativa dei senatori De Bosio ed altri (*Procedura urgentissima*)

P R E S I D E N T E . Riprendiamo l'esame del disegno di legge: « Concessione di un assegno mensile ai dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale », d'iniziativa dei senatori De Bosio ed altri, che era stato precedentemente accantonato per consentire alla Commissione di esaminare gli emendamenti presentati.

Invito l'onorevole relatore a riferire al Senato.

O L I V A , *relatore.* Vorrei riferire, signor Presidente, circa l'esito della rapida riunione tenuta dalla 5ª Commissione a proposito del disegno di legge d'iniziativa del senatore De Bosio, per cui sono stati presentati emendamenti sia dalla Commissione sia dallo stesso collega De Bosio, il quale poi ha chiesto il rinvio. Dico subito che sul merito degli emendamenti De Bosio la Commissione non è d'accordo perchè essi mantengono la portata della legge in una proporzione che la Commisisone, invece, intende ridurre. E precisamente la Commissione tiene ad informare il Senato che, secondo il suo pensiero, il disegno di legge De Bosio avrebbe dovuto essere ridotto a questa precisa portata: modificazione strutturale dell'attuale « premio speciale » (che viene attualmente corrisposto al personale del Ministero del lavoro e della previdenza nella misura corrispondente a circa 83 lire per punto di coefficiente) e sua suddivisione in due parti, una di 70 lire per punto a titolo di assegno integrativo, nella stessa maniera in cui tale assegno è goduto da tutto il resto del personale dello Stato, e l'altra, corrispondente al residuo di 13 lire, come premio speciale, restando quindi immutata la somma complessiva di lire 83 per punto. In questo modo, con lo stesso dispendio di denaro pubblico e traendolo dalla stessa fonte, sarebbe stato possibile preparare quell'operazione di coordinamento e di conglobamento che la 5ª Commissione vivamente auspica, associandosi alle intenzioni ed agli orientamenti che il Ministro della riforma oggi ha qui enunciato.

La Commissione, ripeto, ci tiene ad informare di questo il Senato e l'onorevole Ministro, perchè persuasa che entro tali limiti il disegno di legge potrebbe essere approvato. Comunque, essa conferma il suo desiderio di stare sulla stessa linea del Governo per affrettare un adeguamento e un coordinamento del trattamento economico di tutti i dipendenti dello Stato. Se perciò si ritiene che in questo momento, in questa atmosfera, con la fretta che ci domina, sia impossi-

bile e inopportuno portare a fondo questa discussione per la difficoltà di arrivare ad un incontro con gli intenti del Governo, la Commissione finanze e tesoro, dato che vi è una domanda di sospensiva e per di più avanzata dallo stesso presentatore del disegno di legge, pur restando del suo parere e dichiarando di astenersi nel suo complesso dal voto sulla sospensiva, si rimette al voto del Senato sulla sospensiva stessa. Questo è l'accordo raggiunto in Commissione da tutte le parti.

M E D I C I , *Ministro senza portafoglio.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M E D I C I , *Ministro senza portafoglio.* Il Governo ringrazia vivamente il relatore e la Commissione finanze e tesoro per la comprensione dimostrata e si augura che il Senato voglia accogliere la proposta di sospensiva.

R U G G E R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* R U G G E R I . Signor Presidente, abbiamo discusso il problema in Commissione ed anche la nostra parte concorda ed è solidale con la Commissione finanze e tesoro. Noi del Gruppo comunista ci asterremo dal voto, dando evidentemente a questa nostra astensione il significato che ha dato il relatore, senatore Oliva.

Nel merito ritenevamo e riteniamo ancora che il problema debba essere esaminato e risolto; ma di fronte alla richiesta di sospensiva siamo solidali con tutta la Commissione, appunto nei termini in cui si è espresso il senatore Oliva.

M O N N I . Domando di parlare a favore della sospensiva.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N N I . Il gruppo della Democrazia Cristiana vota per la sospensiva per le considerazioni che sono state ampiamente svolte sia dal senatore De Bosio, sia dall'onorevole Ministro, sia anche dai membri della Commissione finanze e tesoro.

Sono stati presentati su questo disegno di legge importanti emendamenti che — ne siamo sicuri — miglioreranno il contenuto del provvedimento in questione.

Per queste ragioni, ripeto, voteremo a favore della sospensiva.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la proposta di sospensiva presentata dal senatore De Bosio. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Norme modificative ed integrative delle leggi 19 luglio 1962, n. 959, e 12 agosto 1962, n. 1289 e n. 1290, concernenti la revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria e di quella del tesoro » (2440), d'iniziativa del senatore Piola (*Procedura urgentissima*)

P R E S I D E N T E . Riprendiamo l'esame del disegno di legge: « Norme modificative ed integrative delle leggi 19 luglio 1962, n. 959, e 12 agosto 1962, n. 1289 e n. 1290, concernenti la revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria e di quella del tesoro », d'iniziativa del senatore Piola, che era stato accantonato per consentire alla Commissione di riesaminare la questione e al ministro Medici di consultarsi con il Ministro delle finanze.

B E R T O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R T O N E . Onorevoli colleghi, quando venne in discussione in Commissione il disegno di legge: « Norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria », la Commissione finanze e tesoro votò all'unanimità il seguente ordine del giorno: « La Commissione finanze e tesoro del Senato, approvando il disegno di legge n. 2009, ha rilevato l'esistenza di alcune situazioni

di carriera del personale che non sono corrispondenti a quelle che ha riscontrato nei disegni di legge nn. 2082, 2083 e 905, in corso di discussione. Ritenuto che sia opportuno ed utile che nei Dicasteri finanziari le carriere del personale siano regolate in modo analogo, auspica una iniziativa legislativa che sia intesa ad ottenere quell'armonizzazione, che ritiene indispensabile per la attività dei Dicasteri stessi ».

Tale iniziativa legislativa a rigore avrebbe dovuto essere presa dal Ministro delle finanze. Ma poichè si trattava di pratica che doveva avere una soluzione sollecita e forse anche urgente, d'accordo fu dato incarico al senatore Piola di presentare il disegno di legge, che la Commissione aveva auspicato. Il senatore Piola, che era ben approfondito e pratico della materia per essere stato vari anni al Ministero delle finanze, si è accinto subito alla fatica ed ha predisposto il disegno di legge ora sottoposto all'esame del Senato.

Purtroppo il nostro compianto collega, di cui tutti conserviamo un così caro ricordo per il suo ingegno, la sua cultura e la sua dedizione alla disciplina del lavoro di Commissione e di Assemblea, non è più tra noi e non può più quindi manifestare il suo preciso pensiero circa le questioni che oggi vengono sollevate. Noi però della Commissione riteniamo di poter legittimamente interpretare l'intendimento del senatore Piola; e quello che egli avrebbe detto crediamo di poterlo dire noi, che cioè la Commissione non può, per la sua dignità stessa, dichiarare oggi cosa contraria a quella che ha detto allora. Se allora ha ritenuto che fosse necessario un disegno di legge su questa materia, non potrebbe dire oggi che il disegno di legge non è più necessario.

È però intervenuta, per altre ragioni che non toccano il merito del disegno di legge, una proposta di sospensiva. In questa materia la Commissione non ha nulla da dire e si rimette al Senato. Dichiaro che la Commissione unanime si astiene dal voto sulla sospensiva, per lasciare libero il Senato di decidere quello che crede, affinchè la Commissione stessa resti poi libera nelle sue decisioni.

M E D I C I , *Ministro senza portafoglio.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M E D I C I , *Ministro senza portafoglio.* Il Governo ringrazia vivamente il senatore Bertone, si associa alle sue nobili parole, esprime tutta la sua solidarietà nel ricordo del compianto senatore Piola, prega, per le considerazioni fatte presenti poc'anzi, di voler accogliere la sospensiva, non tanto per il merito di una parte almeno del disegno di legge, che interpreta il voto approvato dalla Commissione, quanto perchè noi speriamo che nella prossima legislatura finalmente sia possibile affrontare il problema in maniera organica e coordinata per tutte le Amministrazioni, contestualmente, onde il dipendente dello Stato, in qualunque settore presti il suo servizio, ottenga la stessa retribuzione, ed affinchè le facilitazioni di carriera non siano attuate con una disparità che indubbiamente non conferisce al buon andamento del pubblico servizio.

Con questi sentimenti il Governo ringrazia ancora una volta il Presidente della Commissione e la Commissione tutta, e si augura che la sospensiva venga accolta.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, il Governo presenta quindi una formale proposta di sospensiva?

M E D I C I , *Ministro senza portafoglio.* Se l'onorevole Presidente me lo consente, il Governo si assume la responsabilità di chiedere la sospensiva, anche perchè, come è stato detto poc'anzi, il senatore De Giovine aveva proposto di sopprimere una serie di articoli, cioè di eliminare la parte essenziale del provvedimento comprendente tutte le tabelle. Su questo punto non si conosce il parere della Commissione.

Ad ogni modo, per rispondere in maniera precisa alla domanda che mi ha rivolto l'onorevole Presidente, mentre confermo l'omaggio già espresso alla memoria del senatore Piola, chiedo a nome del Governo la sospensiva.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare in favore o contro la questione sospensiva proposta dal Governo, la metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Annunzio di nomina dei membri della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della « mafia »

P R E S I D E N T E . Comunico che, a norma dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1962, n. 1720, relativa all'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della « mafia », il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione stessa i senatori: Angelini Armando, Bergamasco, Berti, Crespellani, D'Albora, Granzotto Basso, Milillo, Parri, Scotti, Secchia, Sibille, Tupini, Vaccaro, Varaldo e Zotta.

Comunico altresì che il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione i deputati: Assennato, Berry, Di Giannantonio, Elkan, Gatto Vincenzo, Guadalupi, Guerrieri Emanuele, Guidi, Li Causi, Merlin Angelina, Misasi, Nicosia, Scalfaro, Veronesi e Vestri.

Di comune accordo, i Presidenti delle due Assemblee hanno scelto quale Presidente della Commissione il deputato Paolo Rossi.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Riliquidazione delle pensioni di alcune categorie del personale direttivo e insegnante cessato dal servizio anteriormente al 1° luglio 1956 » (2554-*Urgenza*), d'iniziativa dei deputati Russo Salvatore ed altri; Colitto; Marotta Vincenzo ed altri; Buzzi ed altri; Badini Confalonieri; Orlandi; Fusaro e Baldelli (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riliquidazione delle pensioni di alcune categorie del personale direttivo e insegnante, cessato dal servizio anteriormente al 1° luglio 1956 », d'iniziativa dei deputati Russo Salvatore ed altri; Colitto; Marotta Vincenzo ed altri; Buzzi ed altri; Badini Confalonieri; Orlandi; Fusaro e Baldelli, già approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

La 6ª Commissione ha presentato un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

B U S O N I , *Segretario*:

« Il Senato, in occasione dell'approvazione del disegno di legge n. 2554 relativo alla riliquidazione delle pensioni di alcune categorie del personale direttivo ed insegnante cessato dal servizio anteriormente al 1° luglio 1956;

considerato che il personale direttivo ed insegnante cessato dal servizio anteriormente al 1° ottobre 1963 non ha beneficiato di tutti i miglioramenti economici conseguiti dal 1961 al 1963 dal personale direttivo e docente in attività di servizio;

considerato il disagio in cui si trova il detto personale per l'aumento del costo della vita;

invita il Governo a predisporre tempestivamente un disegno di legge per la riliquidazione delle pensioni del personale direttivo ed insegnante cessato o che cesserà dal servizio anteriormente al 1° ottobre 1963 ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Moneti ha chiesto di svolgere questo ordine del giorno. Ne ha facoltà.

M O N E T I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'ordine del giorno che mi accingo ad illustrare è l'espressione della volontà unanime della 6ª Commissione. Credo che basti la lettura di quest'ordine del giorno per illustrarlo. In sostanza, mentre col presente disegno di legge si provvede ad una riliquidazione delle pensioni per il personale che è andato in servizio anteriormente al 1956, è rimasto senza alcun provvedi-

mento il personale direttivo ed insegnante che è andato in pensione dopo tale data. Naturalmente, se si tengono presenti i miglioramenti conseguiti dal personale in servizio, con un aumento dell'80 per cento degli stipendi dal 1961 ad oggi, ci si rende conto che il disagio a cui il personale in pensione è sottoposto è veramente notevole. Infatti quelli che andarono in pensione nel 1960 non poterono godere dei benefici della legge n. 831, e quelli che sono andati in pensione, per esempio, nell'ottobre dello scorso anno hanno potuto godere del beneficio delle 70 e delle 80 lire per ogni punto di coefficiente. Quindi pensiamo che, essendoci mancato il tempo per provvedere anche a queste categorie, debba essere un impegno d'onore del Governo e del Parlamento che nascerà dalle prossime elezioni il provvedere anche al personale che attualmente si trova in pensione. Io penso che tutta l'Assemblea farà suo l'ordine del giorno presentato dalla 6ª Commissione.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

D O N A T I , *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta. Per quanto riguarda l'ordine del giorno, la Commissione concorda con gli orientamenti espressi dal senatore Moneti.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro della pubblica istruzione.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il Governo è favorevole al disegno di legge di iniziativa dei deputati Russo Salvatore ed altri.

Non c'è stata discussione; quindi io non dovrò certo fare una replica. Desidero soltanto dire, in questa circostanza, che ho inviato alla Presidenza del Senato una lettera con la quale ho assicurato che nei capitoli indicati dal disegno di legge esiste la capienza, sia per quanto riguarda l'esercizio finanziario in corso che per quanto riguarda lo stato di previsione, presentato il 31 gennaio scorso, del Dicastero al quale ho l'onore di presiedere.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno che invita il Governo a predisporre tempestivamente il disegno di legge per la riliquidazione generale, debbo dire che, nelle presenti circostanze, il Governo non può certamente predisporre alcun disegno di legge. Però il contenuto dell'ordine del giorno esprime la volontà di soluzione di un problema che anche il Governo ha presente e che, occorre notarlo, non riguarda esclusivamente gli insegnanti, poichè i miglioramenti intervenuti nel trattamento economico dei dipendenti dello Stato pongono problemi più vasti. In sede di soluzione di tali problemi il Governo potrà pertanto risolvere anche quello indicato dall'ordine del giorno che è stato or ora presentato.

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno è veramente singolare, poichè si rivolge a un Governo che certamente non ha davanti a sè il tempo necessario per dare attuazione all'ordine del giorno stesso. Quindi io chiedo ai presentatori se intendano farlo votare o se ritengano sufficiente la disposizione favorevole del Governo ad affrontare il problema in questione.

D O N I N I . Ritengo sia meglio votarlo. Rimarrà agli atti per il Governo che verrà.

R U S S O . È opportuno votarlo. Si tratta di un invito al Governo.

P R E S I D E N T E . Si dia allora nuovamente lettura dell'ordine del giorno presentato dalla 6ª Commissione.

B U S O N I , *Segretario*:

« Il Senato, in occasione dell'approvazione del disegno di legge n. 2554 relativo alla riliquidazione delle pensioni di alcune categorie del personale direttivo ed insegnante cessato dal servizio anteriormente al 1° luglio 1956;

considerato che il personale direttivo ed insegnante cessato dal servizio anteriormente al 1° ottobre 1963 non ha beneficiato

di tutti i miglioramenti economici conseguiti dal 1961 al 1963 dal personale direttivo e docente in attività di servizio;

considerato il disagio in cui si trova il detto personale per l'aumento del costo della vita;

invita il Governo a predisporre tempestivamente un disegno di legge per la riliquidazione delle pensioni del personale direttivo ed insegnante cessato o che cesserà dal servizio anteriormente al 1° ottobre 1963 ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti quest'ordine del giorno. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

B U S O N I , *Segretario*:

Art. 1.

Le pensioni relative al personale direttivo e insegnante della scuola secondaria e artistica, nonchè ai direttori didattici, agli ispettori scolastici ed ai rettori dei Convitti nazionali, cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1956, sono riliquidate con decorrenza dal 1° luglio 1962 sulla base dell'anzianità maturata nella qualifica all'atto della cessazione dal servizio, considerata ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e dei coefficienti di stipendio previsti dalle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere di lire 900 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà per l'esercizio finanziario 1962-63 a carico del capitolo 30 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo, e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Donini. Ne ha facoltà.

D O N I N I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, è superfluo che il Gruppo comunista esprima il suo consenso all'approvazione del disegno di legge in esame che, fra l'altro, risulta dalla fusione di una serie di disegni di legge presentati all'altro ramo del Parlamento da quasi tutti i Gruppi politici, incluso il nostro.

Non è però superfluo che io aggiunga pochissime parole, per dire come questo atto di giustizia nei confronti di un piccolo nucleo di insegnanti medi lasci scoperta la grossa questione della riliquidazione delle pensioni al personale della scuola, mentre altre categorie hanno già visto assicurata tale loro rivendicazione.

Non si tratta quindi di auspicare per il futuro un provvedimento esclusivo per gli insegnanti, ma di portare gli insegnanti al livello raggiunto dalle altre categorie di statali, primi fra i quali il personale della Magistratura e il personale della Difesa, che hanno già ottenuto la riliquidazione delle pensioni sulla base dei miglioramenti concessi.

Il problema è certamente uno di quelli che si presentano con maggiore urgenza e sotto un particolare aspetto umano. E, dal momento che l'onorevole Donati nella sua relazione ha parlato del risanamento delle pensioni dei maestri elementari, vorrei cogliere l'occasione per ricordare che, malgrado la Corte dei conti, con una sentenza del 1° aprile 1960, abbia riconosciuto il diritto dei maestri andati in pensione prima del 1956 di ottenere la riliquidazione delle loro pensioni sulla base dei nuovi coefficienti di stipendio, tuttavia molti di questi maestri aspettano ancora che il provvedimento diventi esecutivo. Almeno fino a qualche settimana fa...

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Il Ministero ha esaurito le pratiche.

D O N I N I . Intanto dal 1960 ad oggi non pochi tra questi maestri sono scompar-

si; e si tratta proprio dei più anziani, che hanno vissuto i loro ultimi giorni nell'angoscia di non veder attuato neppure questo atto di giustizia, che risale ad una decisione della Corte dei conti di tre anni fa. Anche per i maestri avremmo dovuto aggiungere qualche cosa di analogo nell'ordine del giorno della Commissione, che noi facciamo nostro e approviamo completamente.

È giusto che si provveda a questa perequazione, perchè effettivamente con gli ultimi benefici, sia pure limitati, di cui hanno fruito gli insegnanti, il rapporto fra le retribuzioni per il personale in servizio e le pensioni è sceso a poco più del 40 per cento. Come già ricordammo l'altro giorno, si tratta di un problema che si presenta con particolare urgenza per tutti. Giustamente la Presidenza ha accolto il nostro unanime desiderio di veder approvata questa prima legge al più presto; un ulteriore e completo provvedimento dovrà essere presentato anche prima dell'insediamento del nuovo Governo, all'apertura della nuova legislatura.

Detto questo, confermo il voto favorevole del Gruppo comunista al disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Russo. Ne ha facoltà.

R U S S O . Il Gruppo della Democrazia cristiana è favorevole al disegno di legge, che viene incontro ad un'attesa spasmodica e che rende un atto di giustizia a chi ha dato alla scuola il meglio di sè stesso. Come Presidente della Commissione, ringrazio la Presidenza del Senato, il Ministro e quanti si sono adoperati perchè questo disegno di legge giungesse alfine in porto. (*Applausi*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bruno. Ne ha facoltà.

B R U N O . Il Gruppo socialista dichiara che voterà a favore del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado » (2410-B e Doc. 108) d'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri (*Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati e dalla 7ª Commissione permanente del Senato, e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati in seguito al nuovo esame chiesto alle Camere dal Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione*) (*Procedura urgentissima*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado », d'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri, già approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati e dalla 7ª Commissione permanente del Senato, e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati in seguito al nuovo esame chiesto alle Camere dal Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione.

Anche per questo disegno di legge il Senato ha approvato la procedura urgentissima. Invito pertanto l'onorevole relatore a riferire oralmente.

F L O R E N A , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge che ci occupa ora era stato già approvato in sede deliberante dalla 7ª Commissione del Senato, ma è stato rinviato alle Camere per un nuovo esame chiesto dal Presidente della Repubblica. Il disegno di legge è stato quindi emendato dell'articolo che aveva determinato l'intervento del Presidente della Repubblica, ed ha subìto alcune variazioni in altri articoli a fine di coordinamento. Io penso che non vi sia a questo punto nulla da aggiungere al resoconto stenografico delle discussioni che la Commissione del Senato ha dedicato a questo disegno di legge, di cui illustra appunto l'importante proponimento e l'obiettivo che esso si propone. Non mi dilungherò pertanto ulteriormente, e propongo l'appro-

vazione del disegno di legge, modificato e coordinato nel nuovo testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

S P A S A R I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo è d'accordo con le conclusioni del relatore.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora alla discussione degli articoli del disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Avverto che, trattandosi di nuovo esame, il Senato dovrà procedere alla votazione di tutti gli articoli e non soltanto di quelli emendati dall'altro ramo del Parlamento.

Si dia pertanto lettura degli articoli.

B U S O N I , *Segretario*:

Art. 1.

La laguna di Venezia è costituita dal bacino demaniale marittimo di acqua salsa che si estende dalla foce del Sile (conca del Cavallino) alla foce del Brenta (conca di Brondolo) ed è compreso fra il mare e la terraferma.

Essa è separata dal mare da una lingua naturale di terra fortificata per lunghi tratti artificialmente, in cui sono aperte tre bocche o porti, ed è limitata verso terraferma da una linea di confine marcata da appositi cippi o pilastri di muro segnati con numeri progressivi.

Tale linea delimita il territorio lagunare nel quale debbono essere osservate le norme e prescrizioni contenute nella presente legge a salvaguardia della laguna.

(*È approvato*).

Art. 2.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Magistrato alle acque procederà alla ricognizione dell'attuale tracciato della conterminazione lagunare e, sentito il proprio Comitato tecnico amministrativo nonchè la Direzione marittima e l'Intendenza di finanza territorialmente competenti, ne proporrà al Ministero dei lavori pubblici le modifiche ritenute necessarie.

Il nuovo tracciato della conterminazione lagunare sarà approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Le successive modifiche del perimetro lagunare che si renderanno in seguito necessarie verranno proposte e approvate con le modalità previste dai commi precedenti.

La determinazione e l'aggiornamento della conterminazione lagunare dovranno salvaguardare, non solo la laguna, ma anche la officiosità delle bocche portuali, cioè il porto lagunare di Venezia, classificato nella 1ª categoria dei porti nazionali con regio decreto 30 luglio 1888, n. 5629. In sede di detta determinazione si provvederà alla distinzione dei canali marittimi.

Il Magistrato alle acque rileverà il perimetro di tutte le isole e delle zone recinte comprese nell'ambito della laguna, come sopra determinato.

(*È approvato*).

Art. 3.

Al Magistrato alle acque spettano la sorveglianza sull'intera laguna e la disciplina di tutto quanto abbia attinenza con il mantenimento del regime lagunare.

Tutti gli Enti pubblici e privati, ivi compreso l'Ufficio del Genio civile per le opere marittime di Venezia, dovranno ottenere, prima di eseguire escavi od opere di qualsiasi natura entro il perimetro lagunare, il nulla-osta del Magistrato alle acque.

Per i lavori di manutenzione da parte dell'Ufficio del Genio civile per le opere pubbliche è sufficiente il preventivo avviso al Magistrato alle acque.

(*È approvato*).

Art. 4.

La navigazione nella laguna di Venezia è sottoposta alla giurisdizione del Magistrato alle acque, esclusi i canali marittimi e le zone di competenza dell'Amministrazione marittima.

In detti canali e zone la navigazione è regolata dalle norme vigenti in materia di polizia marittima e portuale, e, nella rimanente laguna, da quelle che disciplinano la navigazione interna.

Il Magistrato alle acque provvederà all'esecuzione di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di navigazione, esclusi i canali marittimi. A questi ultimi, nonchè agli ambiti portuali, provvederà l'Ufficio del Genio civile per le opere marittime di Venezia.

(*È approvato*).

Art. 5.

Per l'adempimento delle funzioni demandategli dalla presente legge il Magistrato alle acque si varrà anche dell'opera del Genio civile di Venezia il quale, agli effetti delle presenti norme, estende la sua giurisdizione su tutta la laguna, anche sulla parte compresa nelle circoscrizioni provinciali limitrofe.

Per la parte marittima il Magistrato alle acque si varrà anche dell'Ufficio del Genio civile per le opere marittime di Venezia e potrà, pertanto, ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive modificazioni, chiamare a partecipare alle sedute del Comitato tecnico amministrativo, con voto consultivo, l'ingegnere capo dell'Ufficio stesso.

(*È approvato*).

Art. 6.

Nei canali, siano essi navigabili o no, è proibito erigere traverse, pescaie od altro impedimento, sotto o fuor d'acqua, mobile o stabile, di qualunque natura e dimensione esso sia, senza preventiva autorizzazione del Magistrato alle acque o dell'Autorità marittima, secondo le rispettive competenze.

(*È approvato*).

Art. 7.

Oltre alle acque dolci, siano di fiume o di scolo, che entrano attualmente in laguna o per non essere mai state divertite da essa, o per esservi state condotte con apposite concessioni, è vietato introdurne altre, siano torbide o chiare, senza un'apposita concessione del Magistrato alle acque il quale, sentito il parere del medico provinciale, e salva l'osservanza delle norme sulle derivazioni delle acque pubbliche, prescriverà gli oneri da imporre al concessionario nei riguardi igienici e idraulici, per rendere la concessione il più possibile innocua alla laguna.

Lo scarico delle acque che attualmente si versano in laguna dovrà essere gradualmente sistemato nei riguardi idraulici ed igienici, sentito il parere del medico provinciale.

(*È approvato*).

Art. 8.

Le opere di ogni genere e natura che vengano a modificare il perimetro di conterminazione lagunare, non potranno essere eseguite, se non sia preventivamente intervenuto il decreto ministeriale con il quale viene approvato il nuovo perimetro lagunare ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

All'interno della conterminazione lagunare il Magistrato alle acque è autorizzato a rilasciare nulla-osta nel caso di richiesta di modifiche riconosciute dallo stesso non sostanziali; per le modifiche riconosciute di carattere sostanziale, si applicano le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo.

(*È approvato*).

Art. 9.

Qualora il Magistrato alle acque ritenga necessario destinare alla libera espansione della marea alcune aree nell'interno o ai margini del perimetro lagunare, esso procede alle occorrenti espropriazioni per pubblica utilità, oppure, ove ne sia il caso, all'affrancazione da eventuali diritti esistenti sulle aree medesime.

Nulla è dovuto se la modifica al perimetro lagunare è avvenuta per cause naturali.

(*È approvato*).

Art. 10.

È vietato di scaricare o disperdere in qualsiasi modo rifiuti o sostanze che possono inquinare le acque della laguna.

Entro l'ambito lagunare non possono esercitarsi industrie che refluiscano in laguna rifiuti atti ad inquinare o intorbidire le acque. Chi eserciti o intenda esercitare tali industrie è tenuto ad adottare idonei dispositivi di depurazione secondo le prescrizioni che saranno date dal Magistrato alle acque nell'atto di concessione, sentita la Autorità sanitaria.

Per la concessione di scarichi di acque industriali nei canali di navigazione marittima, oltre il parere dell'Autorità sanitaria, deve essere sentito il parere dell'Autorità marittima.

(*È approvato*).

Art. 11.

Qualora, per l'esercizio di officine, cantieri, depositi e simili, si renda impossibile, entro e fuori gli abitati, evitare interrimenti presso gli approdi e nei tronchi di canali fronteggianti, o sulle prossime zone lagunari, i proprietari conduttori ed esercenti sono obbligati in solido:

a) a preavvertirne il Magistrato alle acque, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;

b) a provvedere in ogni caso almeno una volta l'anno, salvo termini più brevi imposti dal Magistrato alle acque, a far sgombrare il canale o la zona lagunare dagli interrimenti suddetti, trasportando le materie alle pubbliche sacche.

Ricevuto il preavviso di cui sopra, il Magistrato alle acque farà depositare una congrua cauzione a garanzia degli indicati obblighi per le spese occorrenti alla esecuzione di ufficio nel caso di inadempienza.

Ove il carico o lo scarico abbia recato danno alle rive o agli approdi, i proprietari conduttori ed esercenti sono obbligati in solido a ripararlo salva, in caso di inadempienza, la esecuzione di ufficio da parte del Magistrato alle acque.

(*È approvato*).

Art. 12.

Le disposizioni stabilite dai regolamenti municipali riguardanti la manutenzione e la disciplina dei canali e rivi in consegna ai Comuni devono uniformarsi alle disposizioni della presente legge.

I Comuni stessi dovranno però rendere edotto l'Ufficio del Genio civile di ogni scavo che sarà da essi intrapreso nei rivi e canali in loro consegna.

Il trasporto e la cernita delle materie provenienti dalla spazzatura delle strade e delle abitazioni deve avvenire sotto l'osservanza delle norme igieniche, escludendo in ogni caso l'immissione di dette materie nelle acque lagunari.

(*È approvato*).

Art. 13.

È vietato gettare in qualunque punto della laguna, e specialmente nei suoi canali, o di lasciarvi cadere, materie di qualunque specie anche se galleggianti.

Salvo quanto disposto dall'articolo 14, lo scarico in mare di materiali provenienti dall'ambito lagunare, dev'essere effettuato a distanza stabilita dal Magistrato alle acque, di concerto con la competente Capitaneria di

porto, in modo da impedire il ritorno delle materie in laguna e gli interrimenti alle foci.

(*È approvato*).

Art. 14.

Chiunque intraprenda la esecuzione dei lavori, con trasporto di materie di rifiuto, è obbligato a darne preavviso, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Genio civile, per l'occorrente vigilanza: al preavviso sono tenuti in solido l'esecutore e il committente dei lavori.

(*È approvato*).

Art. 15.

Le materie di rifiuto, qualora non depositate in orti, cortili, piazze e simili devono essere deposte nelle apposite sacche costruite e mantenute dal Magistrato alle acque oppure date in concessione ai privati in deroga dell'articolo 13 della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 16.

Per le materie che devono trasportarsi nelle pubbliche sacche, ovvero in altri luoghi, in caso di speciale concessione, deve sempre essere conosciuto il carico che ha la barca quando si mette in viaggio, in modo da poterne fare il riscontro nel luogo del deposito ed assicurarsi che le materie da trasportare non siano andate disperse nel percorso.

(*È approvato*).

Art. 17.

Se il sito dello scarico non sia una pubblica sacca, ma un luogo dove gli interessati abbiano ottenuto di poter trasportare materiale come all'articolo 15, le somme da corrispondersi all'agente delegato dal Genio civile per la sorveglianza gravano su chi fa lo scarico. Il relativo importo dovrà venire preventivamente versato su apposito conto speciale presso la Tesoreria dello Stato.

(*È approvato*).

Art. 18.

Tutte le barche cariche di materiale di rifiuto dovranno circolare nell'interno della laguna munite dell'apposita bolletta.

Dal tramonto all'alba non potranno circolare se non con apposita autorizzazione dell'Ufficio del Genio civile.

(*È approvato*).

Art. 19.

A chiunque occorra prelevare dalla laguna sabbia, fango ed altre materie, per interrimenti di carattere provvisorio, come per la costruzione di casseri, ture di asciugamento e simili, nonchè estrarre argille o torbe dal fondo lagunare, anche se di pertinenza privata, a qualsiasi uso debbano servire, l'autorizzazione è data dal Magistrato alle acque sotto la disciplina delle presenti norme, e con l'indicazione del sito e della estensione delle cave di prestito.

Cessato l'uso, l'interrimento artificiale deve essere disfatto interamente, riportando le materie dove viene prescritto.

Compiuta l'estrazione di argille e torbe, le materie non utilizzabili escavate ed ammonticchiate intorno alle cave devono essere rimesse nelle cave stesse.

(*È approvato*).

Art. 20.

È vietata la discarica in laguna delle acque di lavaggio delle petroliere. Il carico e lo scarico della zavorra delle navi e dei natanti e qualsiasi dispersione nella laguna di liquidi o di sostanze solide trasportati da navi o natanti devono essere autorizzati dall'Ufficio del Genio civile o dalle Capitanerie di porto per le zone di rispettiva competenza, su presentazione di apposita domanda nella quale deve essere indicata la

località di prelevamento o di deposito delle materie.

(*È approvato*).

Art. 21.

Sono vietati i dissodamenti e le piantagioni di qualunque specie entro il perimetro lagunare, eccettuate le isole, senza il nulla-osta del Magistrato alle acque.

(*È approvato*).

Art. 22.

Gli argini di conterminazione lagunare sono considerati pertinenze del Demanio marittimo, ai sensi dell'articolo 29 del Codice della navigazione.

Le disposizioni che provvedono alla tutela degli argini pubblici si estendono agli argini di conterminazione lagunare.

(*È approvato*).

Art. 23.

Lo sfalcio delle erbe dei terreni sia privati che demaniali, siti entro il perimetro lagunare, dev'essere autorizzato dall'Ufficio del Genio civile.

(*È approvato*).

Art. 24.

La pesca nella laguna di Venezia è soggetta, oltre che alle norme vigenti sulla pesca in genere, a quelle previste dal Capo IV del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1853, convertito in legge 7 gennaio 1937, n. 191, in quanto compatibili con la presente legge. Sono fatte salve le limitazioni di carattere igienico contenute nei regolamenti locali.

La pesca stabile si esegue entro le valli da pesca arginate e individuate a termini dell'articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 25.

Tutte le opere, arginature, chiaviche, fatte in fregio o all'interno del perimetro lagunare devono essere autorizzate dal Magistrato alle acque, ivi comprese la regolazione e le derivazioni di acqua marina.

(*È approvato*).

Art. 26.

I contravventori alle norme della presente legge sono puniti con l'ammenda fino a lire 300.000, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

(*È approvato*).

Art. 27.

L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge è demandato, oltre che agli ufficiali ed agli agenti della polizia giudiziaria, ai vigili comunali, al personale tecnico del Genio civile, Servizio generale, Servizio Idrografico e Opere marittime, nonchè agli ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 1235 del Codice della navigazione.

(*È approvato*).

Art. 28.

Per le contravvenzioni alle presenti norme che alterino lo stato delle cose è in facoltà del presidente del Magistrato alle acque, inteso l'Ufficio del Genio civile e, quando sussistano ragioni di competenza, anche l'Autorità militare e quella marittima, di ordinare la riduzione al primitivo stato, o effettuare scavi di compenso, stabilendo il termine in cui tali lavori devono essere compiuti.

Scorso inutilmente il termine stabilito, i lavori sono eseguiti, per conto dell'interessato, dall'Ufficio del Genio civile.

In caso d'urgenza il presidente del Magistrato alle acque, può, nella stessa ordinanza di cui al primo comma di questo ar-

ticolo, disporre che i lavori siano immediatamente eseguiti d'ufficio.

Per il rimborso delle spese sostenute dall'Erario, nelle ipotesi previste dal secondo e dal terzo comma del presente articolo, si applica l'articolo 378 della legge sui lavori pubblici.

(*È approvato*).

Art. 29.

La concessione dei beni demaniali marittimi compresi nell'interno della contermina-zione lagunare rimane affidata al Magistrato alle acque in tutta la laguna, escluse le zone portuali di competenza dell'Autorità marittima, secondo gli speciali accordi già stabiliti o da stabilirsi.

(*È approvato*).

Art. 30.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili, relativamente alle zone ed agli Uffici di rispettiva pertinenza, alla laguna di Marano-Grado.

La laguna di Marano-Grado è costituita dal bacino demaniale marittimo d'acqua salsa che si estende dalla foce del Tagliamento alla foce del Canale Primero ed è compresa fra il mare e la terraferma.

(*È approvato*).

Art. 31.

Le norme previste dal regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1853, convertito in legge 7 gennaio 1937, n. 191, sono abrogate, fatta eccezione per quelle contenute nel Capo IV sull'esercizio della pesca in laguna, secondo quanto disposto dal precedente articolo 24.

Le norme della presente legge sostituiscono quelle della legge sopra indicata, nelle citazioni che figurano nel Codice della navigazione (articolo 1269) e nel relativo Regolamento per la navigazione marittima (articolo 515).

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione di procedura urgentissima per i disegni di legge nn. 2599, 2533, 2560, 2487, 2602, 2534, 2535, 733-B e Doc. 111, 2585, 2594. Reiezione della richiesta di procedura urgentissima per i disegni di legge nn. 2510 e 845-B

V A R A L D O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A R A L D O . Signor Presidente, la 10ª Commissione ha esaminato stamani, in sede referente, il disegno di legge n. 2599 riguardante miglioramenti nelle prestazioni della assicurazione contro le malattie per i lavoratori agricoli. Chiedo che il Senato approvi per questo disegno di legge la procedura urgentissima.

P R E S I D E N T E . Poichè i Gruppi risultano d'accordo, non facendosi osservazioni, la richiesta di procedura urgentissima per il disegno di legge: « Miglioramenti nelle prestazioni dell'assicurazione contro le malattie per i lavoratori agricoli » (n. 2599), s'intende approvata.

A N G E L I L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N G E L I L L I . Signor Presidente, chiedo che sia adottata la procedura urgentissima per la discussione del disegno di legge n. 2533, concernente: « Miglioramenti economici al clero congruato ». Il disegno di legge potrebbe essere discusso anche nel corso della presente seduta. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Mi sembra che il Senato sia propenso piuttosto a discuterlo domani; dico questo in base ai commenti che mi giungono.

A N G E L I L L I . Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, la richiesta di procedura urgentissima per il disegno di legge: « Miglioramenti economici al clero congruato » (numero 2533), s'intende approvata.

Il disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani.

A N G E L I L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N G E L I L L I . Signor Presidente, chiedo inoltre che il Senato adotti la procedura urgentissima per il disegno di legge n. 2560, concernente la corresponsione di un contributo all'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze. Il disegno di legge è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Desidererei conoscere il parere della Commissione finanze e tesoro su questo disegno di legge.

S P A G N O L L I . La Commissione finanze e tesoro ha espresso alcuni rilievi per la copertura finanziaria che risulta completa soltanto per uno dei due esercizi finanziari.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero solamente dire che — di fronte al parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro — stamattina la 1ª Commissione ha emendato il disegno di legge di cui ora si parla, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, sostituendo alle parole « esercizi finanziari 1961-62 e 1962-63 » le parole « esercizio finanziario 1962-63 ».

Dopo questa lieve, ma sostanziale modificazione, che ha appagato le esigenze giustamente fatte presenti dalla 5ª Commissione, io chiedo che il Senato esamini con procedura urgentissima il disegno di legge in modo che questo, approvato con la modifica e trasmesso subito alla Camera dei deputati, possa venire approvato immediatamente anche dall'altro ramo del Parlamento.

S P A G N O L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A G N O L L I . Chiedo scusa. È pur vero che siamo ormai alla fine, ma la 5ª Commissione sarebbe stata lieta di prendere atto di questa variazione da parte della Commissione competente. Non aggiungo altro.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, la procedura urgentissima per il disegno di legge: « Contributo a favore dell'Istituto nazionale dei ciechi " Vittorio Emanuele II " di Firenze » (n. 2560) si intende approvata.

G A T T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A T T O . Chiedo che il Senato approvi la procedura urgentissima per la discussione dei disegni di legge: « Norme concernenti la permanenza in servizio dei sanitari ospedalieri » (n. 2510) e « Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico » (845-B). Entrambi i disegni di legge sono stati approvati dalla Camera dei deputati.

L O M B A R D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* L O M B A R D I . Anche il Gruppo comunista chiede la procedura urgentissima sul disegno di legge n. 2510, già approvato dalla Camera dei deputati, il cui testo è stato però modificato dalla Commissione. Se noi lo discutessimo subito, evidentemente la Camera dei deputati farebbe in tempo ad esaminarlo.

ANGELINI CESARE. La Camera chiude stasera!

LORENZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Debbo dichiarare che nella Commissione permanente di igiene e sanità si è manifestato un profondo dissenso in questi ultimi giorni sulla discussione del disegno di legge 2510 (parleremo poi del disegno di legge 845-B) riflesso del dissenso che in materia esiste nel Paese a tutti i livelli tecnici: universitari, ospedalieri, primari, aiuti, assistenti. Invano in Commissione si è cercato di trovare un punto di incontro.

Aggiungo che le innumerevoli diversissime pressioni non hanno contribuito a permettere alla Commissione di trovare nel suo seno un senso di responsabilità e una soluzione vantaggiosa nell'interesse generale.

Abbiamo approvato in sede referente alcune linee fondamentali, che ci sembra dovrebbero soddisfare le esigenze della vita degli ospedali. Purtroppo però l'unanimità non è stata raggiunta.

Pertanto con dispiacere, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, dichiaro di non poter accettare la procedura urgentissima. Decisioni prese all'ultima ora, affrettatamente e sotto la spinta di dimostrazioni inconsulte, solitamente non possono essere considerate frutto della prudenza e della saggezza. Non succede nulla di irreparabile se noi dilazioniamo di qualche mese il problema. Già nell'ottobre scorso è stata pubblicata una legge che sospende tutti i concorsi ospedalieri fino al 30 giugno 1963; e nulla impedisce che questa legge possa essere ulteriormente prolungata per il tempo strettamente necessario all'approvazione di una disciplina organica.

Intanto, io mi auguro che attorno ad un tavolo si ritrovino clinici, ospedalieri, amministratori di ospedali ed organi di Governo interessati, in un clima di serenità che non può aversi alla vigilia dello scioglimento della Camera e del Senato. Il problema è grosso, dicevo, e deve essere affrontato con illuminata coscienza, tenendo presente la vita dei nostri ospedali e la salute dei nostri ammalati.

Per quanto riguarda poi il disegno di legge n. 845-B, devo dire che in Commissione stamane, per l'approvazione di detto disegno di legge, eravamo in sede deliberante, ed in quella sede si poteva deliberate su tutto il disegno di legge, perchè, a scrutinio segreto, la Commissione a maggioranza si era dimostrata favorevole al passaggio agli articoli. Ci meraviglia veramente che la richiesta di procedura urgentissima sia stata fatta proprio da quella parte (*indica la sinistra*) che ha chiesto la remissione in Aula, rinunciando a discutere il disegno di legge anche in sede referente. Se, in ipotesi, l'urgentissima fosse accolta, noi ci impegneremmo perchè il disegno di legge fosse votato nella stesura pervenutaci dalla Camera dei deputati; ma, poichè questa è una manovra dimostrativa e propagandistica, in nome della maggioranza dell'11ª Commissione e quale Presidente della stessa, dichiaro di non aderire alla proposta, per la serietà, non fosse altro, dei lavori della nostra Assemblea.

DONINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONINI. Il solo modo di superare *l'impasse* in cui si trova oggi il Senato di fronte al problema dei medici ospedalieri è quello di decidere rapidamente di accettare il testo dello « stralcio » così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati. Si assumono una grave responsabilità coloro che respingono questo provvedimento, tanto atteso dai medici e dagli assistenti ospedalieri. La Democrazia Cristiana si assume una pesante responsabilità, perchè lo « stralcio » permetterebbe di difendere la stabilità di carriera degli assistenti e degli aiuti, lasciando per il momento impregiudicato il problema di una organica riforma ospedaliera.

Noi potremmo quindi decidere di non tener conto degli emendamenti che stamane la Commissione ha apportato, e di votare il testo quale ci è pervenuto dalla Camera. In tal modo veramente si potrebbe venire incontro alle giuste attese del personale sani-

tario. Qualunque altra decisione significherà che la Democrazia Cristiana vuole affossare la legge.

P R E S I D E N T E . Senatore Gatto, ella ha richiesto la procedura urgentissima per il testo approvato dalla Commissione; è d'accordo ora con la proposta del senatore Donini?

G A T T O . Ho chiesto la procedura urgentissima per il testo approvato dalla Commissione; devo solo aggiungere che, per il disegno di legge riguardante l'ordinamento delle farmacie, da parte socialista non è stata avanzata alcuna richiesta di remissione in Aula: per noi quel provedimento si poteva anche discutere in Commissione in sede deliberante.

P R E S I D E N T E . Senatore Gatto, non ha detto se è favorevole alla proposta del senatore Donini.

G A T T O . Ritengo che l'unico testo sul quale si possa discutere sia quello della Commissione.

P R E S I D E N T E . Desidero conoscere il parere del Gruppo della Democrazia Cristiana.

L O R E N Z I . Il parere della Democrazia Cristiana è contrario, perchè la legge stralcio per gli ospedalieri in questo momento non è possibile che sia approvata in quanto è stata largamente modificata e dovrebbe passare all'altro ramo del Parlamento.

Per quanto riguarda la seconda legge di cui ha parlato poco fa il senatore Gatto, noi potremmo essere d'accordo se si accettasse la stesura con la quale ci è stata rimessa dalla Camera ma che non è stata assolutamente accettata questa mattina dal Gruppo comunista, il quale l'ha voluta deferire all'Aula. (*Commenti e interruzioni dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la proposta di procedura urgentissima avanzata dal senatore Gatto per il disegno di legge n. 2510. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Metto ora ai voti la proposta di procedura urgentissima avanzata dal senatore Gatto per il disegno di legge n. 845-B. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

A N G E L I L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N G E L I L L I . Signor Presidente, chiedo che sia adottata la procedura urgentissima per il disegno di legge n. 2487, di iniziativa dell'onorevole Quintieri, relativo ai limiti di età per la cessazione dal servizio dei sottufficiali e dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il disegno di legge è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la proposta del senatore Angelilli perchè sia adottata la procedura urgentissima per il disegno di legge: « Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o dal servizio continuativo e temporaneo dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (2487).

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

S P A G N O L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A G N O L L I . Chiedo che il Senato adotti la procedura urgentissima per il disegno di legge n. 2602: « Incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato, nonchè variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1962-63 ».

Il provvedimento è stato esaminato stamane dalla Commissione finanze e tesoro.

Chiedo altresì che, data la sua importanza, il disegno di legge venga iscritto al primo

punto dell'ordine del giorno della seduta di domani mattina.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, le richieste del senatore Spagnolli s'intendono accolte.

J A N N U Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J A N N U Z Z I . A nome della Commissione affari esteri chiedo la procedura urgentissima per i seguenti disegni di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sull'olio di oliva 1956, emendato dal Protocollo 3 aprile 1958 » (733-B); « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e il Belgio sul riconoscimento e la esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, conclusa in Roma il 6 aprile 1962 » (2534); « Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Berna il 25 febbraio 1961: Convenzione internazionale concernente il trasporto di viaggiatori e di bagagli per ferrovia (C.I.V.) con relativi annessi; Convenzione internazionale concernente il trasporto di merci per ferrovia (C.I.M.) con relativi annessi; Protocollo addizionale alle Convenzioni internazionali concernenti il trasporto per ferrovia di viaggiatori e di bagagli (C.I.V) e di merci (C.I.M.) » (n. 2535).

Poichè i relativi termini stanno scadendo ritengo che questi disegni di legge debbano essere approvati con procedura urgentissima.

Poichè il disegno di legge n. 733-B deve essere trasmesso alla Camera dopo la nostra approvazione, chiedo che quest'ultimo disegno di legge venga esaminato e votato stasera stessa, affinchè possa essere rimesso in tempo all'altro ramo del Parlamento.

B E R T O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R T O L I . In casi di estrema eccezionalità noi possiamo anche procedere nel senso che ha proposto il Presidente della Commissione affari esteri, ma faccio notare che, quando si approva la procedura urgentissima per dei disegni di legge, l'ordine di discussione dei medesimi dovrebbe corrispondere all'ordine di presentazione.

P R E S I D E N T E . Senatore Bertoli, se vogliamo che il disegno di legge n. 733-B venga approvato anche dall'altro ramo del Parlamento, evidentemente dobbiamo anticiparne la discussione rispetto agli altri disegni di legge, che sono già stati approvati dalla Camera dei deputati. Non rimane quindi che discuterlo in questa stessa seduta.

J A N N U Z Z I . La richiesta è per un solo disegno di legge...

P R E S I D E N T E . Allora, poichè non si fanno osservazioni, le richieste del senatore Jannuzzi si intendono approvate.

C O R N A G G I A M E D I C I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O R N A G G I A M E D I C I . Onorevole Presidente, a nome del Presidente della quarta Commissione permanente, e con l'unanimità di tutti i componenti della Commissione medesima, chiedo che il Senato, nella seduta di domani, voglia esaminare e approvare con procedura urgentissima i disegni di legge: « Deroga per la trasmissione della proposta di medaglia d'oro alla città di Palermo, al termine previsto dal regio decreto 23 febbraio 1943, n. 316 » (2585) e « Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare al comune di Boves » (2594).

P R E S I D E N T E . I Gruppi sono d'accordo?

G A V A . Il Gruppo della Democrazia Cristiana è favorevole.

C A L E F F I . Anche il Gruppo socialista.

B E R T O L I . Il Gruppo comunista esprime avviso favorevole.

F R A N Z A . Anche il nostro Gruppo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, la procedura urgentissima si intende pertanto approvata.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Miglioramenti nelle prestazioni della assicurazione contro le malattie per i lavoratori agricoli (2599) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Procedura urgentissima*)

P R E S I D E N T E . Ricordo che il Senato ha deliberato la procedura urgentissima per il disegno di legge: « Miglioramenti nelle prestazioni dell'assicurazione contro le malattie per i lavoratori agricoli », già approvato dalla Camera dei deputati.

Invito pertanto il senatore Varaldo a riferire oralmente.

V A R A L D O , *relatore*. Il disegno di legge che noi prendiamo ora in esame contempla miglioramenti nelle prestazioni dell'assicurazione contro le malattie per i lavoratori agricoli. La situazione attualmente è in questi termini. Sono esclusi dall'assistenza sanitaria e farmaceutica i braccianti e compartecipanti eccezionali ed i familiari di tutti i lavoratori agricoli, coloni e mezzadri; sono esclusi dall'assistenza generica, ospedaliera, specialistica, ostetrica i familiari dei braccianti e dei compartecipanti occasionali ed eccezionali.

Il trattamento economico, in caso di malattia, oggi comporta un'indennità giornaliera che va dalle 40 alle 150 lire al giorno.

Col presente provvedimento, dal 1° luglio 1963, l'assistenza generica domiciliare ed ambulatoriale, specialistica ambulatoriale, ospedaliera, ostetrica, pediatrica, e le assistenze integrative sono estese a tutti i lavoratori agricoli e quindi anche a quelle categorie che sinora non ne beneficiavano; l'assistenza farmaceutica è estesa ai braccianti, ai compartecipanti occasionali ed eccezionali. ai familiari dei salariati fissi ed assimilati, degli obbligati, dei braccianti e compartecipanti abituali, occasionali, eccezionali. L'indennità giornaliera di malattia viene portata ad una misura che può variare da un minimo di 200 a un massimo di 600 lire, e viene determinata con certi accorgimenti che vengono indicati nel disegno di legge.

Inoltre il disegno di legge stabilisce che, per la determinazione della qualifica di « familiari » si applicano le norme del testo unico sugli assegni familiari. Il finanziamento di questa prima parte del disegno di legge viene fatto con un ulteriore contributo, in aggiunta a quello dovuto per l'assicurazione contro le malattie dei lavoratori agricoli salariati, fissi, giornalieri, compartecipanti, di lire 21 per ogni giornata di lavoro degli uomini e delle donne e di lire 18 per ogni giornata lavorativa dei ragazzi. Questo contributo comporta un'entrata di circa 4 miliardi. Inoltre vi sarà un contributo addizionale di solidarietà nella misura dello 0,58 per cento delle retribuzioni, da versarsi all'I.N.A.M. per tutti i lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro, soggetti ad assicurazione obbligatoria contro le malattie e non assicurati per legge presso istituti, enti e casse di diritto pubblico diverse dall'I.N.A.M. Questo contributo non è però dovuto per i lavoratori agricoli, per i coloni e mezzadri, per gli addetti ai servizi familiari e domestici, per i lavoratori della piccola pesca e per gli apprendisti. Questo contributo darà una cifra di 19 miliardi. Inoltre vi è un contributo dello Stato di 3 miliardi.

In aggiunta il disegno di legge contempla ancora dal 1° gennaio del 1964 l'estensione dell'assistenza farmaceutica ai coloni e mezzadri e ai loro familiari. Il finanziamento di quest'assistenza farmaceutica si avrà attraverso un contributo capitale determinato annualmente dal Ministero del lavoro, in relazione al costo delle prestazioni farmaceutiche dell'anno precedente, e per il primo anno in base ai risultati del costo delle erogazioni farmaceutiche rilevate dal bilancio consunti-

vo dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie. Di questo contributo un terzo è a carico dei coloni e mezzadri e due terzi a carico dei concedenti. Vi sono inoltre altre norme secondarie tra cui anche quella che unifica la gestione I.N.A.M. con contabilità unita delle prestazioni e dei contributi.

Questo disegno di legge è stato proposto dal Governo a seguito di parere chiesto al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il disegno di legge si è attenuto in gran parte a quelle che erano state le proposte ed i suggerimenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha chiesto che anche per i coloni e mezzadri fosse a carico dello Stato una parte della spesa. Ma siccome non vi era la possibilità finanziaria si è dovuto ritardare per essi l'aggiunta dell'assistenza farmaceutica al 1° gennaio del 1964, ponendo a carico dei coloni e mezzadri e dei concedenti l'intero onere dovuto per quest'assistenza.

Questo in sintesi il disegno di legge. (*Approvazioni*).

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Di Prisco, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato insieme ai senatori Masciale, Minillo ed altri.

Si dia lettura dell'ordine del giorno.

BUSONI, *Segretario*:

« Il Senato, nel concludere la discussione del disegno di legge n. 2599, invita il Governo ad esaminare le opportune iniziative atte a determinare una possibile decorrenza anticipata, rispetto alla data prevista nel disegno di legge, dell'assistenza farmaceutica ai coloni e mezzadri ».

PRESIDENTE. Il senatore Di Prisco ha facoltà di parlare.

DI PRISCO. Onorevoli colleghi, alla scadenza di questa legislatura uno dei più importanti provvedimenti attesi dalle categorie dei lavoratori della terra viene al nostro esame. E credo che a noi tutti di questa parte, delle nostre organizzazioni sindacali, venga alla mente quale è stata, dal 1948 in poi, la lotta condotta dalle organizzazioni sindacali, dai lavoratori della terra, dai braccianti e salariati agricoli e mezzadri per poter avere l'assistenza farmaceutica. Credo che ognuno di noi abbia vissuto la tragedia di queste famiglie che vedevano il loro salario falcidiato da tutte le migliaia di lire che nel corso dell'anno dovevano essere spese per l'acquisto dei medicinali. Le categorie escluse da quest'assistenza vedono finalmente un disegno di legge che affronta il problema perlomeno in una sua impostazione iniziale discretamente positiva per quanto riguarda i braccianti. Ciò è merito della lotta che è stata combattuta; ed il Gruppo socialista non può che inviare a questi lavoratori il suo solidale saluto per il risultato positivo ottenuto. La decorrenza è dal 1° luglio 1963 per i lavoratori occasionali, eccezionali e per i familiari dei braccianti; e dal 1° gennaio 1964 per i coloni e mezzadri.

Nel corso della discussione svoltasi due o tre giorni fa alla Camera, si è avuta una certa agitazione in tutti i Gruppi politici perchè si tendeva a far sì che la decorrenza per i coloni e i mezzadri fosse uguale a quella dei braccianti. Ma la scadenza dell'attività legislativa, che ci obbliga a lottare col tempo di minuto in minuto, non ci ha permesso di condurre a fondo un'azione di questa natura che forse, se ne avessimo avuto

il tempo, avremmo potuto positivamente concludere.

Ecco perchè, a nome anche di altri compagni del mio Gruppo, ho presentato l'ordine del giorno di cui è stata data lettura, ordine del giorno che mi permetto sottoporre all'attenzione dell'onorevole Ministro, e che vuol essere, comunque, qualche cosa che resti agli atti alla conclusione di questa discussione. Spero che il Governo voglia accettarlo, anche se è vero che un ordine del giorno non significa molto nel momento attuale. Ma noi consideriamo questo ordine del giorno proprio come un elemento che si deve aggiungere al nostro voto positivo al disegno di legge le cui lacune, se ne avessimo avuto il tempo, avremmo voluto meglio sottolineare.

Quest'ordine del giorno lo presentiamo raccogliendo anche alcune osservazioni fatte a conclusione della discussione nell'altro ramo del Parlamento, e con l'augurio che all'inizio della prossima legislatura uno dei primi provvedimenti che saranno approvati possa dare accoglimento alle aspirazioni di questi lavoratori. (*Applausi dalla sinistra*).

B O S I . Domando di parlare.

P R ES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O S I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge significa, per centinaia di migliaia di famiglie, una conquista duramente ottenuta. Significa un ulteriore passo in avanti verso l'affermazione della uguaglianza dei cittadini italiani nei confronti della collettività.

I braccianti, i compartecipanti, i mezzadri sono stati fino a ieri, e sono ancora oggi, ai margini della società. Sono le categorie le quali hanno avuto ed hanno il tenore di vita più basso nel nostro Paese.

Questo disegno di legge consente di fare un altro passo in avanti verso la conquista, ripeto, della parità dei diritti e verso la conquista di migliori condizioni di vita, almeno paragonabli a quelle dei gradini più bassi delle altre categorie di lavoratori delle altre categorie e particolarmente dei lavoratori dell'industria.

Certamente, d'altra parte, dobbiamo constatare che, attraverso la lunga lotta che è stata combattuta per questa conquista e che oggi trova un riconoscimento di giustezza da parte del Parlamento, fa un passo avanti anche un altro principio, che deve essere sempre, oggi e domani, rispettato nel nostro Paese: il principio che tutti i cittadini italiani hanno diritto all'assistenza nel nostro Paese.

Il fatto che i braccianti, i compartecipanti, i mezzadri riescano a fare un ulteriore passo in avanti e ad affermare anch'essi il diritto all'uguaglianza con gli altri cittadini, per quel che riguarda determinate, se pure limitate prestazioni, significa porre il problema di nuove conquiste che dovranno essere realizzate.

È un contributo che questi lavoratori danno all'avanzata della civiltà del nostro Paese! Ed è questo il significato, a mio avviso, che bisogna dare a questo disegno di legge.

In tutti gli angoli del nostro Paese, per tutti i cittadini, per tutti i lavoratori, il diritto al riconoscimento dell'eguaglianza più completa ha fatto un altro passo in avanti.

È un riconoscimento, nel momento in cui diamo anche una valutazione dei limiti della legge, della necessità di procedere, di andare avanti, di migliorare il provvedimento stesso nella prossima legislatura; perchè non si può continuare ad avere diverse categorie di cittadini italiani! I cittadini italiani, per determinati e ben precisi diritti fondamentali che sono quelli costituzionali, devono essere tutti uguali!

È necessario, quindi, che nel dare voto favorevole a questa legge, noi dichiariamo fin da questo momento di associarci — e credo che tutto il Senato vorrà anche associarsi — all'ordine del giorno Di Prisco, nel senso che il Senato, la Camera dei deputati, gli organi legislativi del nostro Paese assumano un impegno perchè siano ancora migliorate le condizioni di questi lavoratori che stanno diventando oggi — non soltanto oggi, ma lo erano anche ieri e lo saranno domani — elementi fondamentali dello sviluppo economico, civile e sociale, per quell'avanzata che il nostro Paese deve compiere per diventare effettivamente un Paese civile, così come me-

rita il suo popolo lavoratore. (*Approvazioni dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Onorevoli colleghi, io non posso non esprimere il più vivo ringraziamento al relatore senatore Varaldo per la chiara ed esauriente relazione con la quale ha illustrato il contenuto, gli scopi e le finalità che si prefigge questo disegno di legge. Non posso inoltre non prendere atto con il più vivo compiacimento dell'unanimità che da tutti i settori, mi pare, è stata espressa nei confronti del disegno di legge stesso, che rappresenta un altro concreto e sostanziale passo in avanti verso una più completa forma di assistenza a favore di una delle più numerose e finora più arretrate categorie della nostra vasta massa di popolazione lavoratrice. Mi auguro quindi che il Senato voglia rapidamente approvare questo disegno di legge, che rappresenta una testimonianza di riconoscenza e di gratitudine verso i lavoratori della terra.

Nei confronti dell'ordine del giorno presentato dal senatore Di Prisco penso che si potrebbero fare varie considerazioni di ordine giuridico e costituzionale. Ma se tale ordine del giorno vuol rappresentare un voto destinato a realizzarsi quando le condizioni economico-finanziarie del bilancio dello Stato potranno consentirlo, il rappresentante del Ministero del lavoro non può che associarsi con tutto il cuore all'auspicio, accettando l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'ordine del giorno presentato dai senatori Di Prisco ed altri.

VARALDO, *relatore.* La Commissione è favorevole alla sua accettazione come raccomandazione.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Ho già espresso il parere del Governo.

PRESIDENTE. Senatore Di Prisco, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

DI PRISCO. Sono d'accordo per trasformare l'ordine del giorno in raccomandazione, ritenuto anche il particolare momento della nostra legislatura. Sono lieto che da tutti i Gruppi sia stata espressa questa volontà, che è volontà politica.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

BUSONI, *Segretario*:

Art. 1.

A far tempo dal 1° luglio 1963, le prestazioni previste dall'articolo 6, primo comma, punti 1°), 2°), 4°), 5°), 6°) e 7°) della legge 11 gennaio 1943, n. 138, sono estese a tutti i lavoratori agricoli indicati nell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, nonchè ai loro familiari a carico.

Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma l'indennità giornaliera di malattia è determinata nel modo seguente:

a) per i salariati fissi ed assimilati nella misura del 50 per cento della retribuzione minima contrattuale risultante dal contratto collettivo nazionale di categoria e, ove esistano, dai contratti provinciali contenenti disposizioni di miglior favore, rapportata a giornata;

b) per le altre categorie nella misura del 50 per cento della retribuzione giornaliera, risultante dai contratti collettivi sopra richiamati, moltiplicata per le giornate di effettiva occupazione e divisa per 300. Le giornate di effettiva occupazione sono quelle accertate negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli validi all'atto della insorgenza della malattia, ovvero dal certificato di iscrizione di urgenza di cui al comma 4 dell'ar-

ticolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212.

La misura dell'indennità per le categorie di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) non può essere inferiore a lire 200 a giornata, né superiore a lire 600.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per la determinazione dei familiari a carico dei lavoratori iscritti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie si applicano le disposizioni contenute nel testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'assistenza farmaceutica di cui all'articolo 6, primo comma, punto 3°), della legge 11 gennaio 1943, n. 138, è estesa, a far tempo dal 1° luglio 1963, a tutti i lavoratori agricoli indicati all'articolo 3, primo comma, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, nonchè ai loro familiari a carico, fermo restando sino a tale data il diritto alle prestazioni farmaceutiche nei confronti delle categorie di lavoratori agricoli per le quali il diritto stesso è previsto dal medesimo decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212.

(*È approvato*).

Art. 4.

All'onere derivante dalla estensione delle prestazioni di cui ai precedenti articoli si provvede:

a) con un ulteriore contributo, a decorrere dal 1° luglio 1963, in aggiunta a quello dovuto per l'assicurazione contro le malattie per i lavoratori agricoli, salariati fissi, giornalieri e compartecipanti di lire 21 per ogni giornata di lavoro di uomo o donna e di lire 18 per ogni giornata di ragazzo.

Il contributo è dovuto dal datore di lavoro per ogni giornata di lavoro accertata ai fini dei contributi unificati in agricoltura di cui al decreto legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, ed è riscosso unitamente ai contributi predetti.

Non si applica, ai fini della riscossione del contributo predetto, la norma di cui all'articolo 15, secondo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

b) con un contributo addizionale di solidarietà, da versarsi all'I.N.A.M., per tutti i lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie e non assicurati per legge presso Istituti, Enti o Casse di malattia di diritto pubblico diverse dall'I.N.A.M.

Detto contributo addizionale di solidarietà è determinato nello 0,58 per cento delle retribuzioni a decorrere dal 1° luglio 1963 ed è posto interamente a carico dei datori di lavoro.

Il contributo addizionale di solidarietà non è dovuto per i lavoratori agricoli di cui alla precedente lettera *a*); nonchè per i coloni e mezzadri, per gli addetti ai servizi familiari e domestici, per i lavoratori della piccola pesca e per gli apprendisti.

(*È approvato*).

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1964, l'assistenza farmaceutica è estesa ai coloni e mezzadri.

All'assistenza predetta provvederà l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie con un contributo capitario a carico dei coloni e mezzadri nella misura di un terzo e dei rispettivi concedenti nella misura di due terzi, determinato annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in relazione alle erogazioni delle prestazioni farmaceutiche rilevate nell'esercizio precedente e, per il primo anno di gestione, in relazione al costo delle erogazioni di dette prestazioni rilevate dal bilancio

consuntivo dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Per l'accertamento e la riscossione dei contributi di cui ai commi precedenti provvederà il Servizio Centrale per i contributi unificati, con le stesse norme e modalità previste per il contributo relativo all'assicurazione contro le malattie dovuto per i coloni e mezzadri.

Non si applica, ai fini della riscossione dei contributi predetti, la norma di cui all'articolo 15, secondo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

(*È approvato*).

Art. 6.

Al finanziamento delle prestazioni dell'assicurazione di malattia per i lavoratori agricoli, previste dalla presente legge, lo Stato concorre con un contributo annuo di lire 3 miliardi a favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, a decorrere dall'esercizio finanziario 1963-64.

All'onere derivante a carico dello Stato ai sensi del precedente comma si provvederà, per l'esercizio 1963-64, con riduzione di pari importo del fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi all'uopo necessari nonchè a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 7.

Nelle provincie della Regione Trentino-Alto Adige i contributi di cui all'articolo 4 sono dovuti alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie è tenuto a versare alle Casse mutue provinciali di cui al precedente comma una quota parte del contributo a carico dello Stato di cui al precedente articolo 6 determinata in relazione al numero degli iscritti negli elenchi anagrafici dei salariati e braccianti agricoli delle provincie di Trento e Bolzano.

(*È approvato*).

Art. 8.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ha una sola gestione con contabilità unica delle prestazioni e dei contributi.

Sono soppressi gli articoli 12, primo comma, punto 4°), 21, 22, 23 e 33 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni, nonchè ogni altra disposizione riguardante i Comitati di sezione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

GRAVA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAVA. A nome della Democrazia Cristiana e mio personale, e soprattutto a nome della 10ª Commissione, dichiaro che noi non possiamo che approvare con entusiasmo questo disegno di legge che viene a migliorare le condizioni dei più disgraziati dei nostri contadini, cioè dei braccianti agricoli.

Io mi auguro che questo sia solo il primo provvedimento che viene adottato in loro favore, perchè tutti sappiamo in quali condizioni vivono questi nostri operai dell'agricoltura. Questo è l'augurio che facciamo per l'elevazione morale e materiale di tali lavoratori. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Contributo a favore dell'Istituto nazionale dei ciechi " Vittorio Emanuele II " di Firenze » (2560), d'iniziativa dei deputati Cappugi e Bianchi Gerardo (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) (*Procedura urgentissima*)

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato ha approvato la procedura urgentissima per la discussione del disegno di legge: « Contributo a favore dell'Istituto nazionale dei ciechi " Vittorio Emanuele II " di Firenze », d'iniziativa dei deputati Cappugi e Bianchi Gerardo, già approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Invito pertanto l'onorevole relatore a riferire oralmente al Senato.

BARACCO, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nel lontano 1923 è stata istituita la Stamperia nazionale Braille, che è sempre stata gestita dall'Istituto nazionale dei ciechi di Firenze, avente lo scopo di fornire i libri occorrenti alle varie scuole degli istituti per i ciechi d'Italia (scuole elementari, di avviamento professionale, medie, superiori e musicali).

Prima dell'ultima guerra godeva di un contributo governativo, ripartito fra le varie Direzioni del Ministero della pubblica istruzione, di lire 400 mila, pari grosso modo a 40 milioni della moneta attuale.

Dopo la guerra, mentre le necessità di libri sono grandemente aumentate sia per la istituzione di nuove scuole, sia per il sempre progrediente aumento della popolazione scolastica già esistente, sia, infine, per le nuove attività di lavoro a cui si dedicano i privi di vista (centralinisti, telefonisti, stenotipisti), il contributo non è stato compiutamente adeguato al mutato potere di acquisto della moneta, in quanto non è stato elevato ai 40 milioni corrispondenti alle 400 mila lire anteguerra, ma soltanto a 11 milioni. Ciò stante, la Stamperia non è stata e non è più in grado di soddisfare le sempre maggiori esigenze delle varie scuole, venendo meno ai compiti che istituzionalmente le sono stati affidati.

Questa sua attività ridotta viene ulteriormente compromessa da fattori estranei alla gestione, quali il graduale e insistente aumento delle materie prime, del costo della mano d'opera, e soprattutto dalla necessità di rimodernare gli impianti, ormai logori ed insufficienti per il lungo uso.

Di qui la necessità di elevare il contributo governativo per tale istituzione, e con urgenza inderogabile, se vogliamo ovviare al pericolo immanente di veder chiuse le scuole per i ciechi, per mancanza di libri. Il modesto contributo di lire 11 milioni nel disegno di legge in oggetto viene elevato a lire 30 milioni annui, e si stabilisce inoltre che l'assegno stesso, così elevato, tragga origine non più da un fondo generico che il Ministero della pubblica istruzione ha messo a disposizione per l'acquisto di materiale didattico, bensì da un capitolo speciale iscritto nel bilancio del Ministero stesso.

La Commissione finanze e tesoro, pur approvando il disegno di legge nel suo contenuto, ha molto saggiamente proposto che, contrariamente a quanto era stabilito nel disegno di legge, venisse modificato l'articolo 1 precisando che limitatamente all'esercizio finanziario 1962-63 venga attribuito a carico dello Stato in favore dell'Istituto nazionale dei ciechi Vittorio Emanuele II un contributo annuo di lire 30 milioni, escludendo tale concessione dall'esercizio finanziario 1961-62, così come era stabilito nel disegno di legge precedente.

La 1ª Commissione ha fatto proprio l'emendamento proposto dalla 5ª Commissione e all'unanimità ha approvato il disegno di legge, raccomandandone l'approvazione a questa alta Assemblea, date le alte finalità cui il disegno di legge stesso si ispira, il quale altro non è che l'attuazione di un precetto della nostra Carta costituzionale. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Ho già anticipato dianzi le ragioni anche di merito per le quali il Governo raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

BUSONI, *Segretario*:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1962-63 è attribuito, a carico dello Stato, in favore dello Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze, un contributo di lire 30 milioni, al fine di assicurare la fornitura gratuita di libri stampati in *Braille* a tutte le scuole dei vari Istituti per ciechi d'Italia.

(*È approvato*).

Art. 2.

La somma di lire 30 milioni per provvedere all'erogazione del contributo di cui all'articolo precedente, è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per 11 milioni a carico del capitolo 110. Per i rimanenti 19 milioni si provvede con la somma stanziata per il servizio nazionale di lettura ai sensi dell'articolo 37 della legge 24 luglio 1962, numero 1073.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sull'olio di oliva 1956, emendato dal Protocollo 3 aprile 1958 » (733-B-*Doc.* n. 111) (*Approvato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati. Nuovo esame chiesto alle Camere dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione*) (*Procedura urgentissima*)

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato ha approvato la procedura urgentissima per il disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sull'olio di oliva 1956, emendato dal Protocollo 3 aprile 1958 ».

Invito pertanto l'onorevole relatore a riferire oralmente.

MICARA, *relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, con messaggio del Presidente della Repubblica è ritornato al Parlamento il disegno di legge di cui si discute, che era stato approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato rispettivamente il 30 gennaio 1963 e nel novembre 1962; il disegno di legge è tornato al Parlamento per un rilievo riguardante l'articolo 3, che provvedeva al finanziamento dell'accordo in oggetto. Infatti le somme che dovevano essere stanziate nell'esercizio 1959-60, evidentemente, esssendo passato l'esercizio, non potevano essere più utilizzate allo scopo prefisso e perciò la Commissione finanze e tesoro, che è stata all'uopo interpellata, ci ha proposto di sostituire il testo dell'articolo 3 con il seguente:

« L'onere derivante dall'Accordo predetto, valutabile in lire 30 milioni annue, sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Per gli esercizi finanziari 1961-62 e 1962-63 si farà fronte a tale onere con riduzione di pari importo degli stanziamenti di parte straordinaria dei fondi speciali degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro destinati a sopperire agli oneri dei provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Con questa modifica il disegno di legge diventerebbe operante e mi auguro che sarà approvato, perchè esso garantisce la presenza dell'Italia in un organismo internazionale che peraltro difende e tutela gli interessi di una larghissima parte degli agricoltori e degli olivicoltori italiani.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo non può non esprimere il più incondizionato parere favorevole alla ratifica di questo accordo internazionale. Con questa approvazione si viene a colmare una grave lacuna sussistente da tempo nell'importantissimo settore della produzione olivicola del nostro Paese, nell'ambito dei rapporti con gli altri produttori del bacino del Mediterraneo. Mi auguro quindi che il Senato voglia dare il suo assenso alla ratifica di questo accordo.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

BUSONI, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva 1956, emendato dal Protocollo del 3 aprile 1958.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 36 del medesimo.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'onere derivante dall'Accordo predetto, valutabile in lire 30 milioni annue, sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per gli esercizi finanziari 1961-62 e 1962-63 si farà fronte a tale onere con riduzione di pari importo degli stanziamenti di parte straordinaria dei fondi speciali degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro destinati a sopperire agli oneri dei provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati e di deferimento alla deliberazione di Commissione permanente

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Norme regolatrici dell'assetto e della organizzazione dell'Istituto nazionale della nutrizione » (2615).

Comunico altresì che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, ha deferito il suddetto disegno di legge alla deliberazione della 8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissione permanente

PRESIDENTE. Comunico che, nella seduta pomeridiana di oggi, la 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigra-

zione, previdenza sociale) ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Norme transitorie in tema di accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e di accertamento dei contributi unificati in agricoltura » (2566);

« Modifiche alle norme previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra » (2591), d'iniziativa dei deputati Villa Ruggero e Baldelli; Boldrini ed altri.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni, con richiesta di risposta scritta, pervenute alla Presidenza.

BUSONI, *Segretario*:

Al Ministro dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, sullo stato di deplorevole abbandono in cui è lasciato il Teatro comunale della Fortuna di Fano, danneggiato dalla guerra, il cui ripristino a spese dello Stato, iniziato nei primi anni dopo la Liberazione, è stato sospeso a seguito del noto parere del Consiglio di Stato (in sede consultiva) sui limiti del diritto alla ricostruzione degli immobili di proprietà di enti pubblici, e non è stato ripreso, malgrado la successiva modificazione di quel parere e le numerose sentenze della Corte dei conti: sicchè quell'insigne opera d'arte deperisce vieppiù per l'incuria degli uomini e l'offesa delle intemperie (3681).

CAPALOZZA

Al Ministro della sanità, per conoscere se non ritenga doveroso ed urgente riportare, con opportune precisazioni, la tranquillità in migliaia di famiglie turbate dalle notizie diffusesi circa la presunta nocività dei formaggini fusi.

La propagazione di tali notizie è stata variamente commentata dalla stampa ed una rivista, a seguito di una documentata inchiesta, assume che esse siano prive di ogni fondamento (3682).

D'ALBORA

Al Ministro dei trasporti, per sapere se non ritenga necessario e quanto mai urgente provvedere nell'ambito dell'importantissimo Compartimento delle Ferrovie dello Stato di Reggio Calabria, il quale rappresenta la zona di transito di entrambe le grandi linee ferroviarie longitudinali italiane e cioè della Ionico-Adriatica e della Tirrenica fra il Nord d'Italia e di Europa e la Sicilia e quindi il centro del Mediterraneo, in primo luogo al mantenimento in sempre maggiore efficienza e in sempre maggiore incremento del Compartimento stesso; in secondo luogo alla costruzione della sede compartimentale, giusta il progetto Pettenato già redatto da molti anni, da effettuare nella zona, che è in prossimità del porto di Reggio; in terzo luogo all'attesissimo e indifferibile raddoppiamento della tratta, di appena sei o sette chilometri allo scoperto, fra Reggio e Villa San Giovanni; in quarto luogo alla costruzione della seconda invasatura per i traghetti nel porto di Reggio; ed infine alla costruzione in Reggio della rampa di accesso per gli automezzi, che, data la altimetria particolarmente favorevole della zona, potrebbe essere del tutto pianeggiante, e che è quanto mai necessaria, essendo Reggio il punto terminale delle grandi autostrade, che collegano il Sud al Nord d'Italia e d'Europa (3683).

BARBARO

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se sia a conoscenza del fatto che nella Facoltà di medicina dell'Università di Roma vi sono assistenti straordinari regolarmente nominati i quali si trovano nelle condizioni di dover versare in anticipo l'intero importo relativo al proprio stipendio, e quali provvedimenti intenda prendere per porre termine a tale scandalosa e persistente violazione della legge (3684).

DONINI

Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, perchè, sul presupposto della conoscenza che essi già hanno dei gravi danni subìti dall'agricoltura nella provincia di Bari per effetto delle gelate verificatesi nel gennaio e nel febbraio 1963 e, in particolare, che in alcuni Comuni i prodotti ortivi sono interamente distrutti, vogliano comunicare:

a) quanto al Ministro delle finanze se non ritenga:

1) di dovere procedere con suo decreto « alla delimitazione » delle zone colpite (articolo 9, legge 21 luglio 1960, n. 739);

2) di dover disporre, in pendenza delle verifiche per l'accertamento dei danni, la immediata sospensione — nelle zone delimitate — dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni, dell'imposta sul reddito agrario e delle sovrimposte e addizionali comunali e provinciali sui terreni (articolo 11, legge 21 luglio 1960, n. 739);

3) che la calamità suddetta abbia prodotto la necessità del ringiovanimento e rinnovamento di molte piante di olivi e che, conseguentemente, debbano essere applicate le riduzioni dell'imposta terreni stabilite dall'articolo 3 della legge 14 giugno 1934 e debbano essere favorite, con la maggiore rapidità di procedura, le domande che siano per essere presentate da cooperative, da coltivatori diretti e da agricoltori delle zone colpite al fine di ottenere detta riduzione;

b) quanto al Ministro dell'agricoltura e foreste se non ritenga:

1) che, per effetto delle predette gelate, si siano verificate le condizioni per la difesa delle piante da attacchi di parassiti e, pertanto, debba trovare applicazione l'articolo 15 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per un'azione diretta antiparassitaria, da parte del Ministero, nonchè per la concessione di contributi ad agricoltori e coltivatori singoli o uniti in cooperative che detta azione antiparassitaria volessero intraprendere direttamente;

2) che possa stabilirsi fin d'ora che nelle zone predette si siano verificati danni non inferiori al 40 per cento della produzione lorda vendibile e che pertanto debbano essere concessi alle aziende colpite gli speciali prestiti di esercizio previsti dall'articolo 5 della legge 21 luglio 1960, n. 139;

3) che a favore delle aziende colpite debba essere facilitato il credito di conduzione previsto dall'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

4) che speciali agevolazioni debbano essere concesse per il pagamento di debiti derivanti da operazioni in corso di credito agrario, senza che ciò possa pregiudicare il diritto di chiedere nuove operazioni nelle annate successive (3685).

JANNUZZI

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 15 febbraio 1963

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 15 febbraio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Miglioramenti economici al clero congruato (2533) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Procedura urgentissima*).

2. Deputato QUINTIERI. — Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o dal servizio continuativo e temporaneo dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (2487) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Procedura urgentissima*).

3. Incentivi a favore delle medie e piccole industrie dell'artigianato nonchè variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1962-63 (2602) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Procedura urgentissima*).

4. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia ed il Belgio sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli altri titoli esecutivi in

materia civile e commerciale, conclusa in Roma il 6 aprile 1962 (2534) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Procedura urgentissima*).

5. Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Berna il 25 febbraio 1961:

Convenzione internazionale concernente il trasporto di viaggiatori e di bagagli per ferrovia (C.I.V.) con relativi annessi;

Convenzione internazionale concernente il trasporto di merci per ferrovia (C.I.M.) con relativi annessi;

Protocollo addizionale alle Convenzioni internazionali concernenti il trasporto per ferrovia di viaggiatori e di bagagli (C.I.V.) e di merci (C.I.M.) (2535) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Procedura urgentissima*).

6. Deputati CUCCO ed altri. — Deroga per la trasmissione della proposta di medaglia d'oro alla città di Palermo, al termine previsto dal regio decreto 23 febbraio 1943, n. 316 (2585) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Procedura urgentissima*).

7. Deputati BADINI CONFALONIERI ed altri. — Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare al comune di Boves (2594) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Procedura urgentissima*).

La seduta è tolta (*ore 20,20*).

Dott ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari